Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0448(COD)

16.4.2025

EMENDAMENTI
651 - 1096

Progetto di relazione
Tilly Metz, Daniel Buda
(PE770.070v01-00)

Protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate

Proposta di regolamento
(COM(2023)0770 – C9-0446/2023 – 2023/0448(COD))

Emendamento 651
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. "veicolo": mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato;	14. "veicolo": mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato***. Dalla presente definizione è escluso il trasporto di animali acquatici da parte di pescherecci impegnati nella produzione primaria, navi per l'acquacoltura e la pesca estrattiva, barche vivaio e barche a pozzo***;

Or. en

Emendamento 652
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "addetto al benessere degli animali": ***persona*** direttamente ***incaricata*** del benessere degli animali trasportati su una nave adibita al trasporto di bestiame per la durata del viaggio in mare;	15. "addetto al benessere degli animali": ***veterinario indipendente, non direttamente impiegato da un trasportatore o organizzatore,*** direttamente ***incaricato*** del benessere degli animali trasportati su una nave adibita al trasporto di bestiame***, una nave portacontenitori o una nave traghetto*** per la durata del viaggio in mare;

Or. en

Motivazione

Evita il conflitto di interessi e garantisce un livello adeguato di formazione per tutti i tipi di navi

Emendamento 653
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "addetto al benessere degli animali": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati su una nave adibita al trasporto di bestiame per la durata del viaggio in mare;	15. "addetto al benessere degli animali": persona ***con licenza di veterinario e indipendente dal trasportatore,*** direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati su una nave adibita al trasporto di bestiame per la durata del viaggio in mare;

Or. en

Emendamento 654
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "addetto al benessere degli animali": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati su una nave adibita al trasporto di bestiame per la durata del viaggio in mare;	15. "addetto al benessere degli animali": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati su una nave adibita al trasporto di bestiame per la durata del viaggio in mare***, che ha ricevuto un'adeguata formazione ed è in possesso di un certificato di idoneità***;

Or. en

Emendamento 655
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*

15. "addetto al benessere degli animali": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati su una nave adibita al trasporto di bestiame per la durata del viaggio in mare;	15. "addetto al benessere degli animali": persona ***formata, in possesso di certificato di idoneità e*** direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati su una nave adibita al trasporto di bestiame per la durata del viaggio in mare;

Or. en

Emendamento 656
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. "nave adibita al trasporto di bestiame": nave marittima costruita o adattata per essere utilizzata per il trasporto di animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici o dai conigli;	16. "nave adibita al trasporto di bestiame": nave marittima costruita o adattata ***negli ultimi cinque anni,*** per essere utilizzata per il trasporto di animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici o dai conigli ***e che soddisfa i requisiti delle navi inserite nella lista bianca del memorandum d'intesa di Parigi, essendo dotata di telecamera di sorveglianza a bordo e di sistemi di misurazione della temperatura, dell'umidità e dell'ammoniaca su tutti i ponti in cui sono situati gli animali***;

Or. en

Emendamento 657
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. "nave adibita al trasporto di bestiame": nave marittima costruita o	16. "nave adibita al trasporto di bestiame": nave marittima costruita o

adattata per essere utilizzata per il trasporto di animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici o dai conigli;	adattata per essere utilizzata per il trasporto di animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici o dai conigli; ***questa nave marittima non è una nave traghetto, o una nave che trasporta animali in contenitori amovibili, né una nave specializzata per il trasporto di pesci d'allevamento***

Or. en

Emendamento 658
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. "nave adibita al trasporto di bestiame": nave marittima costruita o adattata per essere utilizzata per il trasporto di animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici o dai conigli;	16. "nave adibita al trasporto di bestiame": nave marittima costruita o adattata per essere utilizzata per il trasporto di animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici o dai conigli***, e che non comprende le barche-vivaio per pesci d'allevamento***;

Or. fr

Motivazione

È importante sottolineare che non sono incluse le barche per la piscicoltura, le quali sono mezzi completamente diversi dalle "navi adibite al trasporto di bestiame" e sono poi menzionate nell'allegato specifico, ma senza essere chiaramente definite.

Emendamento 659
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*

16. nave marittima costruita o adattata per essere utilizzata per il trasporto di animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici ***o*** dai conigli;	16. nave marittima costruita o adattata per essere utilizzata per il trasporto di animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici***,*** dai conigli ***o dalla selvaggina di piuma***;

Or. en

Emendamento 660
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura ***rigida*** usata o usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;	17. "contenitore": qualsiasi ***gabbia,*** cassa, box, alloggiamento o altra struttura ***amovibile*** usata o usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;

Or. en

Emendamento 661
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usata o usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;	17. "contenitore": qualsiasi cassa, box***,*** ***gabbia***, alloggiamento o altra struttura rigida usata o usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;

Or. fr

Emendamento 662
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18. "nave ***portacontenitori***": nave che trasporta animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici ***o*** dai conigli, in contenitori amovibili;	18. "nave ***adibita al trasporto di bestiame***": nave che trasporta animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici***,*** dai conigli***, o dalla selvaggina di piuma*** in contenitori amovibili;

Or. en

Emendamento 663
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18. "nave portacontenitori": nave che trasporta animali terrestri, diversi dagli uccelli domestici o dai conigli, in contenitori amovibili;	18. "nave portacontenitori": nave che trasporta animali ***acquatici o*** terrestri, diversi dagli uccelli domestici o dai conigli, in contenitori amovibili;

Or. en

Emendamento 664
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "animali terrestri": equidi detenuti***,*** animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina***,*** cervidi, conigli e uccelli domestici, compreso il pollame;	19. "animali terrestri: equidi detenuti ***e*** animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, ***e della specie dei*** cervidi, ***nonché*** conigli***, cani, gatti, furetti domestici,*** e uccelli domestici, compreso il pollame;

Or. en

Motivazione

Cani, gatti e furetti domestici dovrebbero essere inclusi nella definizione di animali terrestri nei regolamenti sul trasporto degli animali per garantire controlli coerenti sulla salute, sul benessere e sui movimenti. La loro classificazione si allinea con le specie di bestiame soggette alle norme di trasporto, in quanto sono spesso spostate attraverso le frontiere per il commercio, l'adozione e i viaggi personali.

Emendamento 665
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "animali terrestri": equidi detenuti, animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, cervidi, conigli e uccelli ***domestici***, compreso il pollame;	19. "animali terrestri": equidi detenuti, animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, cervidi, conigli e uccelli, compreso il pollame;

Or. en

Emendamento 666
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "animali terrestri": equidi detenuti, animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, cervidi, conigli e uccelli domestici, compreso il pollame;	19. "animali terrestri": equidi detenuti, animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, cervidi, conigli e uccelli domestici, compreso il pollame ***e la selvaggina di penna***;

Or. es

Emendamento 667
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "animali terrestri": equidi detenuti, animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, cervidi, conigli ***e*** uccelli domestici, compreso il pollame;	19. "animali terrestri": equidi detenuti, animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, cervidi, conigli***,*** uccelli domestici ***o selvaggina di piuma***, compreso il pollame;

Or. en

Emendamento 668
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "animali terrestri": equidi detenuti, animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, cervidi, conigli e uccelli domestici, compreso il pollame;	19. "animali terrestri": equidi ***e camelidi*** detenuti, animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, cervidi, conigli e uccelli domestici, compreso il pollame;

Or. fr

Emendamento 669
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21. "contenitore per animali di grandi dimensioni": contenitore utilizzato per il trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici ***e*** dai conigli su mezzi di trasporto su strada o rotaia o su navi	21. "contenitore per animali di grandi dimensioni": contenitore utilizzato per il trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici***,*** dai conigli ***e dalla selvaggina di piuma*** su mezzi di trasporto

portacontenitori;	su strada o rotaia o su navi portacontenitori;

Or. en

Emendamento 670
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
22. "veterinario ufficiale": veterinario ***ufficiale come definito*** all'articolo ***3, punto 32)***, del regolamento (UE) 2017/625;	22. "veterinario ufficiale": ***un*** veterinario ***designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui*** all'articolo ***1, paragrafo 2***, del regolamento (UE) 2017/625;

Or. en

Emendamento 671
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
22. "veterinario ufficiale": veterinario ufficiale come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625;	22. "veterinario ufficiale": veterinario ufficiale come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625***, autorizzato dalle autorità competenti a sorvegliare le operazioni di trasporto degli animali, nonché le operazioni di carico e scarico***;

Or. en

Emendamento 672
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
22. "veterinario ufficiale": veterinario ufficiale come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625;	22. "veterinario ufficiale": veterinario ufficiale come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625***, che opera indipendentemente dal trasportatore***;

Or. en

Emendamento 673
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Maria Walsh, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
23. "centro di raccolta": ***stabilimento per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429,*** in cui sono raggruppati ***temporaneamente***, per costituire ***una partita,*** animali delle specie bovina, ovina, caprina, ***equina*** o suina provenienti da più aziende;	23. "centro di raccolta": ***un luogo come le aziende, i centri di assembramento e i mercati*** in cui sono raggruppati, per costituire ***partite, equidi domestici o*** animali ***domestici*** delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da più ***di un'azienda***;

Or. en

Emendamento 674
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
23. "centro di raccolta": stabilimento ***per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429***, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da più aziende;	23. "centro di raccolta": stabilimento***, come un mercato o un centro di assembramento***, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, ***equidi e camelidi detenuti oppure*** animali ***domestici*** delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da più aziende;

Or. fr

Emendamento 675
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
23. "centro di raccolta": stabilimento per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali ***delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina*** provenienti da più ***aziende***;	23. "centro di raccolta": stabilimento per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo ***93 o autorizzato conformemente all'articolo*** 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in cui***: a)*** sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali ***terrestri*** provenienti da più ***stabilimenti***; ***oppure b) sono scaricate e distribuite partite di animali terrestri a più di uno stabilimento.***

Or. en

Emendamento 676
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
23. "centro di raccolta": stabilimento	23. "centro di raccolta": stabilimento

per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da più ***aziende***;

per le operazioni di raccolta***, compresi i mercati e i centri per le vendite all'asta,*** registrato conformemente all'articolo ***93 e*** 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429***, rispettivamente,*** in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da più ***stabilimenti***;

Or. en

Emendamento 677
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
23. "centro di raccolta": stabilimento per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da più aziende;	23. "centro di raccolta": stabilimento per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429***, aziende, centri di assembramento e mercati***, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da più aziende;

Or. en

Emendamento 678
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
23. "centro di raccolta": stabilimento per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1,	23. "centro di raccolta": stabilimento per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1,

del regolamento (UE) 2016/429, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da più aziende;	del regolamento (UE) 2016/429, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da ***una o*** più aziende ***diverse***;

Or. en

Emendamento 679
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
23. "centro di raccolta": stabilimento per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire ***una partita***, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da più aziende;	23. "centro di raccolta": stabilimento per le operazioni di raccolta registrato conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire ***partite***, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da ***una o*** più aziende ***diverse***;

Or. en

Emendamento 680
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, compreso il tempo di carico e scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto ***su strada, rotaia, nave e aereo***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali***, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale***

	nel luogo di destinazione, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro, all'interno o all'esterno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 681
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso il tempo di carico e scarico degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***a partire dal momento in cui l'ultimo animale di una partita viene caricato sul mezzo di trasporto fino all'arrivo alla destinazione finale, comprese tutte le soste e i ritardi durante il viaggio***;

Or. en

Emendamento 682
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo ***di*** carico ***e*** scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo ***trascorso per il*** carico ***presso il luogo di partenza o lo*** scarico degli animali ***presso la destinazione finale***;

Or. en

Emendamento 683
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25
2023/0448(COD)
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo ***di carico e scarico degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo ***in cui il veicolo è fermo durante il viaggio***;

Or. en

Motivazione

Includere i processi di carico e scarico nelle definizioni di "viaggio" e "tempo di viaggio" esercita un'indebita pressione su chi deve maneggiare e trasportare gli animali. Poiché il carico e lo scarico sono considerati processi rischiosi e stressanti sia per gli animali che per il personale, non dovrebbero avere vincoli di tempo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 5611/2006 non calcola i tempi di carico e scarico come tempo di guida nell'ottimizzazione dei trasporti.

Emendamento 684
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto;

Or. fr

Emendamento 685
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider,

Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso il tempo di carico e scarico degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto;

Or. de

Emendamento 686
Emma Wiesner, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto;

Or. en

Emendamento 687
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto;

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare lo stress, non dovrebbe essere esercitata alcuna pressione in termini di tempo per quanto riguarda il momento di carico e scarico.

Emendamento 688
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto;

Or. en

Emendamento 689
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali;***	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto**.**

Or. en

Emendamento 690
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto;

Or. en

Emendamento 691
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "durata del viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali***;	25. "durata del viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto;

Or. es

Motivazione

Poiché il carico e lo scarico sono i momenti più complessi per la manipolazione degli animali durante il trasporto, non sembra prudente che il presente articolo promuova l'esecuzione di tali compiti in fretta e sotto stress, il che è dannoso per l'allevatore, il conducente e gli animali trasportati.

Emendamento 692
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto;

Or. it

Emendamento 693
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto***, compreso il tempo di carico e scarico degli animali;***	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto

Or. it

Emendamento 694
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo di carico e scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo di carico***, arresto*** e scarico degli animali;

Or. en

Motivazione

Includere i processi di carico e scarico nelle definizioni di "viaggio" e "tempo di viaggio" esercita un'indebita pressione su chi deve maneggiare e trasportare gli animali. Poiché il carico e lo scarico sono considerati processi rischiosi e stressanti sia per gli animali che per il personale, non dovrebbero avere vincoli di tempo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 561/2006 non calcola i tempi di carico e scarico come tempo di guida nell'ottimizzazione dei trasporti.

Emendamento 695
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso il tempo*** di carico e scarico ***degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***esclusa qualsiasi operazione*** di carico e scarico;

Or. en

Emendamento 696
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso il tempo*** di carico e scarico ***degli animali***;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluse le operazioni*** di carico e scarico;

Or. en

Emendamento 697
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo di carico e scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo di carico e scarico degli animali;

Or. en

Emendamento 698
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo di carico e scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo di carico e scarico degli animali;

Or. en

Emendamento 699
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo di carico e scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo di carico e scarico degli animali;

Or. en

Emendamento 700
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo di carico e scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo di carico e scarico degli animali;

Or. en

Emendamento 701
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo di carico e scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo di carico e scarico degli animali;

Or. en

Motivazione

Includere il momento di carico e scarico nel tempo di viaggio totale può involontariamente creare pressione per accelerare queste procedure, il che potrebbe incidere sul benessere degli animali. Poiché la durata del momento di carico varia in modo significativo tra le specie, può essere più appropriato non tenere conto del tempo di carico nel calcolo del tempo di viaggio complessivo.

Emendamento 702
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo di carico e scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo di carico e scarico degli animali;

Or. en

Motivazione

Il "tempo di viaggio" differisce dal "tempo di trasporto", in quanto un viaggio può comprendere più tratte di trasporto utilizzando vari modi di trasporto.

Emendamento 703
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***compreso*** il tempo di carico e scarico degli animali;	25. "tempo di viaggio": il periodo durante il quale gli animali sono spostati mediante mezzi di trasporto, ***escluso*** il tempo di carico e scarico degli animali;

Or. en

Emendamento 704
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica, a esclusione di un trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;	26. "detentore ***di animale***": qualsiasi persona fisica o giuridica, a esclusione di un trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea, ***prima e fino al momento del trasporto***; [1 bis]***;***
	[1 bis] 1. La modifica si applica all'intero testo.

Or. en

Emendamento 705
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica, a esclusione di un trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;	26. "detentore ***di animale***": qualsiasi persona fisica o giuridica, a esclusione di un trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea, ***prima e fino al momento del trasporto***;

Or. en

Emendamento 706
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica, a esclusione di un trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;	26. "detentore ***di animale***": qualsiasi persona fisica o giuridica, a esclusione di un trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea, ***prima e fino al momento del trasporto***;

Or. en

Emendamento 707
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica***, a esclusione di un trasportatore,*** che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;	26. "detentore ***di animali***": qualsiasi persona fisica o giuridica che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea***, prima e fino al momento del trasporto***;

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire una distribuzione coerente, proporzionata e razionale delle responsabilità tra le diverse categorie di operatori della catena di trasporto, quali i detentori di animali, gli addetti alla manipolazione degli animali, i trasportatori e gli organizzatori, è necessaria una nuova definizione di "detentore di animali".

Emendamento 708
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica***, a esclusione di un trasportatore,*** che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;	26. "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea ***fino al momento del trasporto***;

Or. it

Emendamento 709
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	26 bis. "animali riproduttori" gli animali trasportati a fini riproduttivi. Sono inclusi gli animali specificamente selezionati, detenuti o trasportati con l'intenzione di contribuire a programmi di allevamento e/o conservazione.

Or. en

Emendamento 710
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30. "periodo di riposo": un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;	30. "periodo di riposo": un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto ***e sono scaricati per riposarsi***;

Or. en

Emendamento 711
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	31 bis. "trasporto climatizzato": il movimento di animali in un mezzo di trasporto che utilizza qualsiasi sistema meccanico, che può includere il riscaldamento, il raffreddamento, il controllo dell'umidità e la distribuzione dell'aria, per soddisfare le esigenze ambientali dell'animale durante il viaggio;

Or. en

Emendamento 712
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
33. "equino non domato": equino che non ***può*** essere legato o condotto per una cavezza, senza causargli ***agitazione***, dolore	33. "equino non domato": equino che non ***è stato addestrato a*** essere legato o condotto per una cavezza, senza causargli

o sofferenze evitabili.	***stress***, dolore o sofferenze evitabili.

Or. fr

Motivazione

L'espressione "non può" non è corretta per un cavallo non domato, in quanto si tratta di una mancanza di addestramento e non di un'incapacità; il termine "stress" è più corretto rispetto ad "agitazione" per descrivere la reazione dell'animale.

Emendamento 713
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis. "veicolo climatizzato": un veicolo destinato al movimento di animali che utilizza qualsiasi sistema adeguato per controllare il clima interno, che può includere il riscaldamento e il raffreddamento, al fine di mantenere i giusti parametri climatici per gli animali trasportati durante il viaggio.

Or. en

Emendamento 714
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis. "veicolo climatizzato": un veicolo destinato al movimento di animali che utilizza qualsiasi sistema adeguato per controllare il clima interno, che può includere il riscaldamento e il

raffreddamento, al fine di mantenere i giusti parametri climatici per gli animali trasportati durante il viaggio.

Or. en

Emendamento 715
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis. "animali riproduttori": animali trasportati a fini di riproduzione. Sono compresi gli animali specificamente selezionati, detenuti o trasportati con scopi riproduttivi e/o destinati a programmi di salvaguardia della specie.

Or. fr

Emendamento 716
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis. "animali vulnerabili": animali gravidi per i quali è già trascorso un terzo o più del periodo di gestazione previsto, o femmine che hanno partorito nelle 8 settimane precedenti, animali non svezzati, animali a fine carriera, animali in lattazione e appena nati;

Or. en

Emendamento 717

Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis. "animali riproduttori": animali trasportati a fini riproduttivi, compresi gli animali specificamente selezionati, detenuti o trasportati per contribuire a programmi di allevamento e/o conservazione;

Or. en

Emendamento 718
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis. "animali riproduttori": animali trasportati a fini riproduttivi, compresi gli animali specificamente selezionati, detenuti o trasportati per contribuire a programmi di allevamento e/o conservazione;

Or. en

Emendamento 719
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 ter. "animali riproduttori": animali trasportati a fini riproduttivi, compresi gli

animali specificamente selezionati, detenuti o trasportati per contribuire a programmi di allevamento e/o conservazione;

Or. en

Emendamento 720
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis. "trasporto verso la macellazione": trasporto al fine di macellare un animale immediatamente all'arrivo nel luogo di destinazione o entro un periodo massimo di due mesi.

Or. en

Emendamento 721
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis. "nave vivaio o nave cisterna": imbarcazione munita di pozzo o serbatoio per il trasporto di pesci vivi;

Or. en

Emendamento 722
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 ter. "benessere degli animali": lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni in cui vive e muore.

Or. en

Emendamento 723
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 quater. "benessere degli animali": lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni in cui vive e muore.

Or. en

Emendamento 724
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 ter. "animale adulto": un animale completamente svezzato che non dipende più dal latte per l'alimentazione.

Or. en

Emendamento 725
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato,

Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 quater. "uccelli domestici": le specie incluse nel parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sul benessere degli uccelli domestici e dei conigli trasportati in contenitori.

Or. en

Emendamento 726
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 quinquies. "ondata di calore": episodio di almeno tre giorni consecutivi durante il quale almeno il 10 % delle stazioni considerate registra temperature massime giornaliere superiori al 95° percentile delle rispettive serie per i mesi di luglio e agosto durante il periodo di riferimento dal 1971 al 2000.

Or. en

Emendamento 727
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis

34

34. "ondata di calore": un episodio di almeno tre giorni consecutivi, in cui almeno il 10 % delle stazioni considerate registra temperature massime superiori al 95° percentile della loro serie di temperature massime giornaliere per i mesi di luglio e agosto nel periodo 1971-2000.

Or. en

Emendamento 728
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis.
	Con "trasporto con aria condizionata" si intente lo spostamento di animali in un mezzo di trasporto che utilizza un sistema meccanico, che può includere il riscaldamento, il raffreddamento, il controllo dell'umidità e la distribuzione dell'aria, per soddisfare le esigenze ambientali dell'animale durante il viaggio.

Or. fr

Motivazione

È importante definire chiaramente i "veicoli condizionati" nella proposta di regolamento.

Emendamento 729
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nessuno può trasportare o far trasportare*** animali in condizioni ***che li espongono o sono tali da esporli a*** sofferenze inutili.	1. ***Gli*** animali ***sono trasportati*** in condizioni ***adeguate in modo da evitare danni o*** sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 730
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nessuno può trasportare o far trasportare*** animali in condizioni ***che li espongono o sono tali da esporli a*** sofferenze inutili.	1. ***Gli*** animali ***devono essere trasportati*** in condizioni ***adeguate in modo da non causare loro danni o*** sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 731
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nessuno può trasportare o far trasportare animali*** in condizioni che ***li espongono*** o sono tali da ***esporli*** a sofferenze inutili.	1. ***Nessun animale è trasportato o fatto trasportare*** in condizioni che ***lo possano esporre*** o sono tali da ***esporlo*** a sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 732
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nessuno può trasportare o far trasportare animali*** in condizioni che ***li*** espongono o sono tali da ***esporli*** a sofferenze inutili.	1. ***Nessun animale deve essere trasportato*** in condizioni che ***lo*** espongono o sono tali da ***esporlo*** a sofferenze inutili.

Or. fr

Emendamento 733
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuno può ***trasportare*** o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a sofferenze inutili.	1. Nessuno può ***organizzare il trasporto di animali*** o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 734
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a sofferenze ***inutili***.	1. Nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a ***lesioni o*** sofferenze.

Or. en

Emendamento 735
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a sofferenze inutili.	1. Nessuno può ***organizzare il trasporto di animali,*** trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a ***lesioni o*** sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 736
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nessuno*** può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a sofferenze inutili.	1. ***Nessuna persona fisica o giuridica*** può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 737
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a	1. Nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono ***a lesioni*** o sono tali da esporli a

sofferenze inutili.	***gravi*** sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 738
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a sofferenze inutili.	1. Nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono ***a lesioni*** o sono tali da esporli a sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 739
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente articolo si applica esclusivamente al trasporto effettuato per gli scopi elencati all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Or. fr

Emendamento 740
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le persone che trasportano o***	2. ***Tutti gli*** animali ***sono trasportati***

fanno trasportare animali ***garantiscono il rispetto delle*** prescrizioni seguenti:

conformemente alle prescrizioni seguenti:

Or. fr

Motivazione

Si propone di sostituire il termine "Le persone" con "Tutti gli animali" al fine di consentire una ripartizione delle responsabilità tra i diversi operatori della catena di trasporto.

Emendamento 741
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le persone che trasportano o fanno trasportare*** animali ***garantiscono il*** rispetto delle prescrizioni seguenti:	2. ***Tutti gli*** animali ***sono trasportati nel*** rispetto delle prescrizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 742
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le persone che trasportano o fanno trasportare*** animali ***garantiscono il*** rispetto delle prescrizioni seguenti:	2. ***Tutti gli*** animali ***sono trasportati nel*** rispetto delle prescrizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 743
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García,

Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le persone che trasportano o fanno trasportare*** animali ***garantiscono il*** rispetto delle prescrizioni seguenti:	2. ***Tutti gli*** animali ***sono trasportati nel*** rispetto delle prescrizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 744
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone che trasportano o fanno trasportare animali garantiscono il rispetto ***delle*** prescrizioni seguenti:	2. Le persone che ***organizzano il trasporto di animali,*** trasportano o fanno trasportare animali garantiscono il rispetto ***di tutte le leggi, regolamenti e pertinenti orientamenti applicabili a livello internazionale, regionale e nazionale, oltre alle*** prescrizioni seguenti***, per tutta la durata del viaggio***:

Or. en

Emendamento 745
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone che trasportano o fanno trasportare animali garantiscono il rispetto delle prescrizioni seguenti:	2. Le persone che ***organizzano il trasporto di animali,*** trasportano o fanno trasportare animali garantiscono il rispetto delle prescrizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 746
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone che ***trasportano*** o fanno trasportare animali garantiscono il rispetto delle prescrizioni seguenti:	2. Le persone che ***organizzano il trasporto di animali*** o fanno trasportare animali garantiscono il rispetto delle prescrizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 747
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone che trasportano o fanno trasportare animali garantiscono il rispetto delle prescrizioni seguenti:	2. Le persone ***fisiche o giuridiche*** che trasportano o fanno trasportare animali garantiscono il rispetto delle prescrizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 748
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da ***limitare il più possibile*** i pericoli più	a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da ***evitare*** i pericoli più comuni per il

comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni ***o*** lo stress termico;	benessere degli animali ***terrestri***, tra cui la fame, la sete, ***lo stress,*** la fatica, le lesioni***, la scarsa qualità dell'aria,*** lo stress termico ***e il piumaggio eccessivamente sporco negli uccelli e da soddisfare le esigenze degli animali durante tutto il viaggio***;

Or. en

Emendamento 749
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da ***limitare il più possibile*** i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni ***o*** lo stress termico;	a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da ***evitare*** i pericoli più comuni per il benessere ***sanitario*** degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni***, la scarsa qualità dell'aria,*** lo stress termico ***e il piumaggio eccessivamente sporco negli uccelli e da soddisfare le esigenze degli animali durante tutto il viaggio***;

Or. en

Emendamento 750
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da ***limitare il più possibile*** i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra	a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da ***evitare*** i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la

cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni ***o*** lo stress termico;	sete, la fatica, le lesioni***, la scarsa qualità dell'aria,*** lo stress termico ***e l'eccessivo sporco, e da soddisfare le esigenze degli animali durante tutto il viaggio***;

Or. en

Emendamento 751
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni ***o*** lo stress termico;	a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni***,*** lo stress termico***, concentrazioni dannose di ammoniaca nell'aria o sovraccumulo di feci***;

Or. en

Emendamento 752
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli ***più comuni*** per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;	a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli per il benessere degli animali ***terrestri***, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;

Or. fr

Motivazione

I pesci devono essere lasciati a digiuno prima del trasporto e non devono soffrire la sete. Il testo deve essere modificato.

Emendamento 753
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;	a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico ***e da soddisfare le esigenze degli animali durante tutto il viaggio***;

Or. en

Emendamento 754
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;	a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali ***terrestri***, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;

Or. en

Emendamento 755
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;	a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali ***terrestri***, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;

Or. en

Emendamento 756
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, ***tra cui*** la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;	a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, ***come*** la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;

Or. en

Emendamento 757
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il tempo di viaggio per il trasporto degli animali non supera le otto ore;

Or. en

Emendamento 758
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli animali sono idonei ***all'intero*** viaggio;	b) gli animali sono idonei ***per il*** viaggio;

Or. en

Motivazione

È possibile che gli animali diventino non idonei al trasporto durante il viaggio, e quindi è impossibile garantire che rimarranno idonei al trasporto per tutta la durata del viaggio.

Emendamento 759
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni o sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;	c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare ***malattie,*** lesioni o sofferenze inutili e assicurare ***la salute, il benessere e*** l'incolumità ***sia*** degli animali ***che delle persone coinvolte nel trasporto***;

Or. en

Emendamento 760

Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni o sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;	c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare ***malattie,*** lesioni o sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;

Or. en

Emendamento 761
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni o sofferenze ***inutili*** e assicurare l'incolumità degli animali;	c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni o sofferenze e assicurare l'incolumità***, la salute e il benessere*** degli animali;

Or. en

Emendamento 762
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da ***evitare*** lesioni o sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;	c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da ***ridurre al minimo*** lesioni o sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;

Or. en

Emendamento 763
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le strutture di carico e scarico sono progettate, costruite, mantenute e usate in modo da ***evitare*** lesioni e sofferenze ***inutili*** e assicurare l'incolumità degli animali;	d) le strutture di carico e scarico sono progettate, costruite, mantenute e usate in modo da ***prevenire*** lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità***, la salute e il benessere*** degli animali;

Or. en

Emendamento 764
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le strutture di carico e scarico sono progettate, costruite, mantenute e usate in modo da ***evitare*** lesioni e sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;	d) le strutture di carico e scarico sono progettate, costruite, mantenute e usate in modo da ***ridurre al minimo*** lesioni e sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;

Or. en

Emendamento 765
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) le strutture di carico e scarico sono progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;	d) le strutture di carico e scarico sono progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni***, stress*** e sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;

Or. en

Emendamento 766
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le strutture di carico e scarico sono progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;	d) le strutture di carico e scarico sono ***adeguatamente*** progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;

Or. en

Emendamento 767
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le persone fisiche responsabili degli animali in qualsiasi fase del trasporto sono idonee a tal fine e ad accudire gli animali trasportati ed espletano i propri compiti senza violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze inutili;	e) le persone fisiche responsabili degli animali in qualsiasi fase del trasporto sono idonee a tal fine e ad accudire gli animali trasportati ed espletano i propri compiti senza violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze inutili; ***gli allevatori sono qualificati per questo compito e non necessitano di una formazione supplementare per i trasporti con una distanza inferiore ai 50 km;***

Or. en

Emendamento 768
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le persone fisiche responsabili degli animali in qualsiasi fase del trasporto sono idonee a tal fine e ad accudire gli animali trasportati ed espletano ***i propri compiti*** senza violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze ***inutili***;	e) le persone fisiche responsabili degli animali in qualsiasi fase del trasporto sono idonee a tal fine e ad accudire gli animali trasportati ed espletano ***il loro compito*** senza violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze;

Or. en

Emendamento 769
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le persone fisiche responsabili degli animali in qualsiasi fase del trasporto sono idonee a tal fine e ad accudire gli animali trasportati ed espletano i propri compiti senza violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze inutili;	e) le persone fisiche responsabili degli animali in qualsiasi fase del trasporto sono idonee a tal fine e ad accudire gli animali trasportati ed espletano i propri compiti senza ***eccessiva*** violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze inutili;

Or. sk

Emendamento 770
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il trasporto è effettuato senza ***indebito*** ritardo;	f) il trasporto è effettuato senza ritardo;

Or. en

Emendamento 771
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;	g) le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate ***ogni 8 ore***;

Or. en

Emendamento 772
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) le condizioni di benessere degli animali sono ***controllate a intervalli regolari e*** opportunamente preservate;	g) le condizioni di benessere degli animali sono opportunamente preservate;

Or. en

Emendamento 773
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) lo spazio d'impiantito e l'altezza del mezzo di trasporto ***così come le strutture per lo scarico e il carico*** sono adattati alle specie, alle dimensioni, alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;	h) lo spazio d'impiantito e l'altezza del mezzo di trasporto sono adattati alle specie, alle dimensioni***, al comportamento etologico***, alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;

Or. en

Emendamento 774
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) lo spazio d'impiantito e l'altezza del mezzo di trasporto così come le strutture per lo scarico e il carico sono adattati alle specie, alle dimensioni, alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;	h) lo spazio d'impiantito e l'altezza del mezzo di trasporto così come le strutture per lo scarico e il carico sono adattati alle specie, alle dimensioni, ***al comportamento etologico e*** alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;

Or. en

Emendamento 775
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) lo spazio d'impiantito e l'altezza del mezzo di trasporto così come le strutture per lo scarico e il carico sono adattati alle specie, alle dimensioni, alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;	h) lo spazio d'impiantito e l'altezza del mezzo di trasporto così come le strutture per lo scarico e il carico sono adattati alle specie, alle dimensioni***, al comportamento etologico***, alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;

Or. es

Motivazione

Le dimensioni o la categoria di un animale non possono essere l'unico fattore chiave per determinare le dimensioni e la densità degli animali. Ad esempio, i polli sono prede naturali e il loro comportamento naturale è quello di arruffare le piume per proteggersi dai disturbi. Tali caratteristiche di ciascuna specie dovrebbero inoltre essere prese in considerazione per garantire che la progettazione delle gabbie garantisca un elevato livello di benessere degli animali.

Emendamento 776
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 777
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli ***regolari*** durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale ***e alle sue esigenze fisiologiche;***	i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli ***adeguati*** durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale***.***

Or. en

Emendamento 778
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;	i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali ***terrestri*** a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche; ***fa eccezione il pollame, che dovrebbe osservare un periodo di digiuno durante il trasporto al macello, al fine di rispettare le norme igieniche.***

Or. fr

Motivazione

Si tratta di una buona pratica ben nota nella produzione avicola: per ragioni igieniche, il pollame non deve essere nutrito durante il trasporto. Il digiuno prima e durante il trasporto è essenziale per ridurre il rischio di contaminazione fecale delle carcasse. Inoltre, si consiglia di far osservare agli animali un digiuno di diverse ore per garantire che l'intestino degli uccelli sia vuoto, un aspetto fondamentale per mantenere il controllo della contaminazione durante il trasporto. Le specifiche di qualità richiedono il digiuno.

Emendamento 779
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;	i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche; ***ad eccezione del pollame che deve essere sottoposto a un periodo di digiuno durante il trasporto al macello per essere conforme alle norme in materia di igiene;***

Or. en

Motivazione

Il pollame non deve essere nutrito durante il trasporto a fini igienici. Il digiuno prima e durante il trasporto è essenziale per ridurre al minimo gli escrementi, diminuire il rischio di contaminazione fecale delle carcasse e facilitare la pulizia e la disinfezione nei macelli. Inoltre, si consiglia un periodo di messa a digiuno da 8 a 12 ore per garantire che l'intestino degli uccelli sia vuoto preservando nel contempo la loro forza, che è vitale per un efficace controllo della contaminazione durante la lavorazione.

Emendamento 780
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;	i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali terrestri a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale terrestre e alle sue esigenze fisiologiche, tenendo conto delle norme igieniche***, a eccezione del pollame, che, nel rispetto delle norme igieniche, deve osservare un periodo di digiuno durante il trasporto verso la macellazione***;

Or. es

Emendamento 781
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità ***alla*** specie dell'animale ***e alle*** sue esigenze fisiologiche;	i) ***se opportuno,*** acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità ***tenendo conto della*** specie dell'animale***, delle*** sue esigenze fisiologiche***, e delle norme***

igieniche;

Or. en

Emendamento 782
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;	i) acqua, alimenti e riposo ***e ove necessario, cure veterinarie,*** sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;

Or. en

Emendamento 783
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;	i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali ***terrestri*** a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale ***terrestre*** e alle sue esigenze fisiologiche;

Or. en

Emendamento 784
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;	i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali ***terrestri*** a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale ***terrestre*** e alle sue esigenze fisiologiche;

Or. en

Emendamento 785
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) il giornale di viaggio deve includere un piano di emergenza contenente le disposizioni per un'adeguata risposta di mitigazione alle situazioni di emergenza o ad altri eventi imprevisti che possono verificarsi durante viaggi sia lunghi che brevi. Tali disposizioni dovrebbero includere, tra l'altro, soluzioni per l'alloggiamento di emergenza degli animali e i recapiti delle persone che hanno le competenze adeguate e che possono essere disponibili lungo il percorso. Tali disposizioni dovrebbero riguardare il benessere degli animali, la sicurezza, la biosicurezza, le responsabilità e la comunicazione;

Or. en

Emendamento 786
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) i mezzi di trasporto, compresi i sistemi di alimentazione se previsti in una modalità di trasporto, sono puliti e disinfettati con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni nuovo carico di animali;

Or. en

Emendamento 787
Sander Smit, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 788
Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 789
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti.	j) gli animali acquatici ***sono trasportati in condizioni idonee,*** dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti***, ad una temperatura e livelli di ossigeno adeguati a ciascuna specie durante tutto il viaggio***.

Or. en

Emendamento 790
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti.	j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti ***, ad una temperatura e livelli di ossigeno adeguati a ciascuna specie***.

Or. en

Emendamento 791
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti.	j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti***, laddove l'acqua sia necessaria per il loro trasporto***.

Or. en

Emendamento 792
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità ***sufficienti***.	j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume ***sufficiente*** e ***di buona*** qualità.

Or. en

Emendamento 793
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) quando il trasporto è effettuato in mare tramite il rimorchio di unità di alloggiamento, la velocità deve essere adeguata alla specie, allo stadio di vita, alle dimensioni, al peso e al numero di animali trasportati, in modo da evitare affollamento e affaticamento.

Or. en

Emendamento 794
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Alexander Bernhuber, Dan-Ştefan Motreanu, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 4 bis

Sviluppo di una rete di macelli

1. Gli Stati membri individuano e forniscono ai beneficiari fondi europei e nazionali sufficienti per sviluppare la rete dei macelli. Gli Stati membri provvedono affinché essi beneficino anche di tutte le infrastrutture necessarie per lo sviluppo della rete dei macelli.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per semplificare le procedure di autorizzazione per i macelli in generale e per i macelli mobili in particolare.

3. Gli Stati membri concedono inoltre incentivi fiscali per la rete di macelli per un minimo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione europea pubblica una tabella di marcia per lo sviluppo di una rete europea di macelli.

5. La Commissione europea individua le migliori pratiche, le possibilità di finanziamento europeo e le sinergie politiche per lo sviluppo della rete dei macelli e assiste gli Stati membri su richiesta. La Commissione presenta senza indugio i principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 795
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***

Domanda di autorizzazione dell'organizzatore per lunghi viaggi

1. Gli organizzatori possono predisporre il trasporto di animali per lunghi viaggi solo se sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 6.

2. L'organizzatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1. La domanda specifica se l'organizzatore intende organizzare o meno il trasporto di animali verso paesi terzi.

3. Gli organizzatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.

4. La domanda di cui al paragrafo 2 contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'organizzatore è stabilito o, nel caso di un organizzatore stabilito in un paese terzo, è rappresentato nello Stato membro della rispettiva autorità competente;

b) l'organizzatore ha la capacità di conformarsi all'articolo 14.

Or. fr

Motivazione

In Francia, i trasportatori e il loro personale possiedono le competenze necessarie nell'ambito del certificato di idoneità al trasporto di animali vivi rilasciato da un organismo autorizzato a seguito di una formazione. Di conseguenza, sono perfettamente idonei a svolgere le loro attività di trasportatori o guardiani di animali e non devono in alcun modo essere tenuti a ottenere ulteriori approvazioni o autorizzazioni.

Emendamento 796
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Domanda di autorizzazione ***dell'organizzatore*** per lunghi viaggi	Autorizzazione ***degli organizzatori*** per lunghi viaggi

Or. es

Emendamento 797
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'organizzatore presenta all'autorità competente***, in TRACES,*** una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1. La domanda specifica se l'organizzatore intende organizzare o meno il trasporto di animali verso paesi terzi.	2. L'organizzatore presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1***, in conformità della procedura amministrativa dello Stato membro in cui è presentata la domanda***. La domanda specifica se l'organizzatore intende organizzare o meno il trasporto di animali verso paesi terzi. ***L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di autorizzazione e la registra in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.***

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa dovrebbe essere conforme a quella stabilita nello Stato membro in cui è presentata la domanda e, una volta trattata l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca, essa sarà registrata in TRACES.

Emendamento 798
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'organizzatore presenta all'autorità competente, ***in TRACES***, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1. La domanda specifica se l'organizzatore intende organizzare o meno il trasporto di animali verso paesi terzi.	2. L'organizzatore presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi ***o brevi viaggi per il trasporto aereo e ai fini dell'esportazione,*** utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1. La domanda specifica se l'organizzatore intende organizzare o meno il trasporto di animali verso paesi terzi.

Or. en

Emendamento 799
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'organizzatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1. La domanda specifica se l'organizzatore intende organizzare o meno il trasporto di animali verso paesi terzi.	2. L'organizzatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1. La domanda specifica se l'organizzatore intende organizzare o meno il trasporto di animali verso paesi terzi. ***Nel caso in cui l'organizzatore intenda organizzare il trasporto di animali verso paesi terzi, il luogo previsto e i paesi di destinazione saranno specificati nella domanda.***

Or. en

Emendamento 800
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. L'organizzatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1. La domanda specifica se l'organizzatore intende organizzare o meno il trasporto di animali verso paesi terzi.	2. L'organizzatore ***di un viaggio transfrontaliero*** presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1. La domanda specifica se l'organizzatore intende organizzare o meno il trasporto di animali verso paesi terzi. ***Per gli altri viaggia, si applicano le disposizioni nazionali.***

Or. en

Motivazione

L'uso obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e di tutti i suoi requisiti anche per i viaggi nazionali brevi in questa fase sembra un onere amministrativo sproporzionato, soprattutto per i piccoli operatori locali. La maggior parte dei macelli dispone già di sistemi digitali predisposti per registrare i viaggi e tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES per farlo funzionare. Suggeriamo che, qualora TRACES sia utilizzato per registrare i viaggi, dovrebbe essere obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale. Inoltre, l'analisi della valutazione d'impatto riguarda solo i trasporti tra Stati membri registrati in TRACES, escludendo quindi tutti i trasporti intra-nazionali di animali.

Emendamento 801
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli organizzatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.	3. Gli organizzatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro***, nel paese di origine dell'organizzatore o degli animali da trasportare***.

Or. en

Emendamento 802
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'organizzatore ***ha la capacità di conformarsi all'***articolo 14.	b) l'organizzatore ***dispone di sistemi di gestione del rischio, fornisce una formazione al personale che garantisca il costante rispetto dell'***articolo 14 ***e la continua protezione degli animali da fattori che causano sofferenze***.

Or. el

Emendamento 803
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'organizzatore ha la capacità di conformarsi all'articolo 14.	b) l'organizzatore ha ***la competenza professionale e*** la capacità di conformarsi all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 804
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'organizzatore ha la capacità di conformarsi all'articolo 14.	b) l'organizzatore ha la ***competenza professionale e la*** capacità di conformarsi all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 805
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'organizzatore ha la capacità di conformarsi all'articolo 14.	b) l'organizzatore ha la ***competenza professionale e la*** capacità di conformarsi all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 806
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'organizzatore ha la capacità di conformarsi all'articolo 14.	b) l'organizzatore ha la ***competenza professionale e la*** capacità di conformarsi all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 807
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) né l'organizzatore né i suoi rappresentanti nello Stato membro in cui è presentata la domanda hanno commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei cinque anni precedenti la data della domanda.

Ai fini della lettera b bis), l'organizzatore o i suoi rappresentanti, se hanno commesso una grave violazione durante tale periodo, dimostrano all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni.

Or. en

Motivazione

Garantisce requisiti equivalenti per i trasportatori di cui all'articolo 7

Emendamento 808
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) gli organizzatori non hanno trascorsi di gravi infrazioni della normativa dell'UE e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei cinque anni che precedono la data della richiesta. La presente disposizione non si applica qualora il richiedente dimostri all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.

Or. en

Emendamento 809
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'organizzatore non ha trascorsi di gravi infrazioni della normativa dell'UE e/o nazionale in materia di protezione

	degli animali nei cinque anni che precedono la data della richiesta.

Or. en

Emendamento 810
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'organizzatore non ha trascorsi di infrazioni della normativa dell'UE e/o nazionale in materia di protezione degli animali precedentemente alla data della richiesta.

Or. en

Emendamento 811
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente rilascia ***in TRACES*** l'autorizzazione di cui all'articolo 5 utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.	1. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 5 utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 812
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente rilascia in TRACES l'autorizzazione di cui all'articolo 5 utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.	1. L'autorità competente rilascia ***e registra*** in TRACES l'autorizzazione di cui all'articolo 5 utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 1, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa dovrebbe essere conforme a quella stabilita nello Stato membro in cui è presentata la domanda e, una volta trattata l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca, essa sarà registrata in TRACES.

Emendamento 813
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 precisa le specie e le categorie di animali e il tipo o i tipi di trasporto in questione e se riguarda o meno il trasporto di animali verso paesi terzi.	L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 precisa le specie e le categorie di animali e il tipo o i tipi di trasporto in questione e se riguarda o meno il trasporto di animali verso paesi terzi. ***Nel caso in cui l'organizzatore intenda organizzare il trasporto di animali verso paesi terzi, il luogo previsto e i paesi di destinazione saranno specificati nella domanda.***

Or. en

Emendamento 814
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque anni*** dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***18 mesi*** dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 815
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***dieci*** anni dalla data del rilascio.

Or. sk

Emendamento 816
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***dieci*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 817
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***10*** anni dalla data del rilascio.

Or. fr

Motivazione

Al fine di limitare gli oneri amministrativi in un settore in cui la gestione è trasparente e riconosciuta, è auspicabile estendere a 10 anni il periodo di validità dell'autorizzazione concessa all'organizzatore.

Emendamento 818
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***due*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 819
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 820
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 821
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Un mese*** prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo ***in TRACES***. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto ***in TRACES*** e, in caso di rigetto, i relativi motivi.	3. ***Almeno due mesi*** prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto e, in caso di rigetto, i relativi motivi.

Or. en

Emendamento 822
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo ***in TRACES***. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.	3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa dovrebbe essere conforme a quella stabilita nello Stato membro in cui è presentata la domanda e, una volta trattata l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca, essa sarà registrata in TRACES.

Emendamento 823
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo in TRACES. La	3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo in TRACES. La

domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, ***se pertinente, e*** un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.

domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, ***qualora l'organizzatore intendesse organizzare il trasporto di animali verso paesi terzi,*** un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.

Or. en

Emendamento 824
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo in TRACES. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.	3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo in TRACES. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi. ***I beneficiari hanno il diritto di far riesaminare il rigetto da un'autorità***

indipendente dello Stato membro.

Or. sk

Emendamento 825
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo in TRACES. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.	3. ***Almeno*** un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo in TRACES. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.

Or. en

Emendamento 826
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo in TRACES. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.	3. ***Almeno*** un mese prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organizzatore può chiedere il rinnovo in TRACES. La domanda di rinnovo contiene la prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono soddisfatte, il certificato di cui all'articolo 33, se pertinente, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.

Or. en

Emendamento 827
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'organizzatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, o all'articolo 33, paragrafo 6, l'autorità competente dispone la sospensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra senza indugio la sospensione in TRACES. ***Se del caso,*** l'autorità competente sospende la parte dell'autorizzazione relativa al trasporto verso un paese terzo.	Se l'organizzatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, o all'articolo 33, paragrafo 6, l'autorità competente dispone la sospensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra senza indugio la sospensione in TRACES. L'autorità competente sospende ***anche*** la parte dell'autorizzazione relativa al trasporto ***previsto*** verso un paese terzo.

Or. en

Emendamento 828
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'organizzatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, o all'articolo 33, paragrafo 6, l'autorità competente dispone la sospensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra senza indugio la sospensione ***in TRACES***. Se del caso, l'autorità competente sospende la parte dell'autorizzazione relativa al trasporto verso un paese terzo.	Se l'organizzatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, o all'articolo 33, paragrafo 6, l'autorità competente dispone la sospensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra senza indugio la sospensione. Se del caso, l'autorità competente sospende la parte dell'autorizzazione relativa al trasporto verso un paese terzo.

Or. en

Emendamento 829
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente revoca ***la*** sospensione se l'organizzatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione dell'autorizzazione.	L'autorità competente ***può prendere in considerazione la*** revoca ***della*** sospensione se l'organizzatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione dell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 830
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto all'interno dell'Unione, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 831
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto all'interno dell'Unione, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 832
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto all'interno dell'Unione, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	Per il trasporto ***sia*** all'interno dell'Unione ***che verso un paese terzo***, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione ***senza indugio***.

Or. en

Emendamento 833
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto all'interno dell'Unione, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	Per il trasporto all'interno dell'Unione ***e verso un paese terzo***, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 834
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto all'interno dell'Unione, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro un ***mese*** dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	Per il trasporto all'interno dell'Unione, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro un ***periodo ragionevole*** dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 835
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto all'interno dell'Unione, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro ***un mese*** dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	Per il trasporto all'interno dell'Unione, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro ***sei mesi*** dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.

Or. ro

Emendamento 836
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto verso un paese terzo, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 837
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto verso un paese terzo, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 838
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

Per il trasporto verso un paese terzo, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 839
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto verso un paese terzo, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 840
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto verso un paese terzo, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 841
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto verso un paese terzo, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro ***tre mesi dalla sospensione***, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	Per il trasporto verso un paese terzo, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro ***un periodo ragionevole***, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 842
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto verso un paese terzo, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro ***tre*** mesi dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	Per il trasporto verso un paese terzo, se l'organizzatore non ha corretto le carenze entro ***sei*** mesi dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.

Or. ro

Emendamento 843
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per i trasporti all'interno dello stesso Stato membro si applicano le norme nazionali sulle autorizzazioni di trasporto e l'uso del sistema TRACES non è obbligatorio.

Or. en

Motivazione

L'uso obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e di tutti i suoi requisiti anche per i viaggi nazionali brevi in questa fase sembra un onere amministrativo sproporzionato, soprattutto per i piccoli operatori locali. La maggior parte dei macelli dispone già di sistemi digitali per registrare i viaggi e tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES per farlo funzionare. Suggeriamo che, qualora TRACES debba essere utilizzato per registrare i viaggi, dovrebbe essere obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 844
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Domanda di autorizzazione del trasportatore per brevi viaggi	
1. I trasportatori possono trasportare animali per brevi viaggi solo se possiedono:	
a) un'autorizzazione per brevi viaggi rilasciata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, per le specie e le categorie in questione; o	
b) un'autorizzazione per lunghi viaggi rilasciata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, per le specie e le categorie in questione.	
2.	
Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per brevi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 2. La domanda contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:	
a) il trasportatore è stabilito o, nel caso di un trasportatore stabilito in un paese terzo, è rappresentato nello Stato membro	

della rispettiva autorità competente;

b) il trasportatore dispone di personale e attrezzature sufficienti e appropriati e ha predisposto istruzioni scritte per il personale sull'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali, nonché procedure operative per consentire al proprio personale di conformarsi al presente regolamento;

c) i conducenti e i guardiani impiegati dal trasportatore o che prestano servizi a quest'ultimo hanno seguito i corsi di formazione pertinenti e sono in possesso dei certificati di idoneità di cui all'articolo 38;

d) né il trasportatore né i suoi rappresentanti nello Stato membro in cui è presentata la domanda hanno commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei cinque anni precedenti la data della domanda.

Ai fini della lettera d), il trasportatore o i suoi rappresentanti, se hanno commesso una grave violazione durante tale periodo, dimostrano all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni.

Or. fr

Motivazione

Come per l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4: in Francia, i trasportatori e il loro personale possiedono le competenze necessarie nell'ambito del certificato di idoneità al trasporto di animali vivi rilasciato loro da un organismo autorizzato a seguito di una formazione. Di conseguenza, sono perfettamente idonei a svolgere le loro attività di trasportatori o guardiani di animali e non devono in alcun modo essere tenuti a ottenere ulteriori approvazioni o autorizzazioni.

Emendamento 845
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori che occasionalmente trasportano animali acquatici per la successiva vendita al consumatore finale nei loro locali, quale accessorio della loro attività economica principale, sono esentati dal richiedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 846
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il presente articolo non si applica al trasporto di cani e gatti nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 847
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per brevi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 2.	***soppresso***

La domanda contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il trasportatore è stabilito o, nel caso di un trasportatore stabilito in un paese terzo, è rappresentato nello Stato membro della rispettiva autorità competente;

b) il trasportatore dispone di personale e attrezzature sufficienti e appropriati e ha predisposto istruzioni scritte per il personale sull'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali, nonché procedure operative per consentire al proprio personale di conformarsi al presente regolamento;

c) i conducenti e i guardiani impiegati dal trasportatore o che prestano servizi a quest'ultimo hanno seguito i corsi di formazione pertinenti e sono in possesso dei certificati di idoneità di cui all'articolo 38;

d) né il trasportatore né i suoi rappresentanti nello Stato membro in cui è presentata la domanda hanno commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei cinque anni precedenti la data della domanda.

Ai fini della lettera d), il trasportatore o i suoi rappresentanti, se hanno commesso una grave violazione durante tale periodo, dimostrano all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni.

Or. en

Emendamento 848
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una	***soppresso***

domanda di autorizzazione al trasporto di animali per brevi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 2. La domanda contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il trasportatore è stabilito o, nel caso di un trasportatore stabilito in un paese terzo, è rappresentato nello Stato membro della rispettiva autorità competente;

b) il trasportatore dispone di personale e attrezzature sufficienti e appropriati e ha predisposto istruzioni scritte per il personale sull'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali, nonché procedure operative per consentire al proprio personale di conformarsi al presente regolamento;

c) i conducenti e i guardiani impiegati dal trasportatore o che prestano servizi a quest'ultimo hanno seguito i corsi di formazione pertinenti e sono in possesso dei certificati di idoneità di cui all'articolo 38;

d) né il trasportatore né i suoi rappresentanti nello Stato membro in cui è presentata la domanda hanno commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei cinque anni precedenti la data della domanda.

Ai fini della lettera d), il trasportatore o i suoi rappresentanti, se hanno commesso una grave violazione durante tale periodo, dimostrano all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni.

Or. en

Emendamento 849
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore presenta all'autorità competente***, in TRACES,*** una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per brevi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 2. La domanda contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:	Il trasportatore presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per brevi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 2. La domanda contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa dovrebbe essere conforme a quella stabilita nello Stato membro in cui è presentata la domanda e, una volta trattata l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca, essa sarà registrata in TRACES.

Emendamento 850
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore presenta all'autorità competente***, in TRACES,*** una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per brevi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 2. La domanda contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:	Il trasportatore presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per brevi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 2. La domanda contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il trasportatore è (secondo la legislazione vigente) già tenuto a fornire la prova delle proprie qualifiche per il trasporto di animali e a richiedere l'autorizzazione come società di trasporto presso l'autorità competente. Questo sistema consolidato dovrebbe essere mantenuto così com'è. Inoltre, non tutti gli agricoltori dispongono di competenze digitali e l'attuale sistema TRACES è troppo complesso e dovrebbe essere semplificato.

Emendamento 851
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore presenta all'autorità competente***, in TRACES,*** una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per brevi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 2. La domanda contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:	Il trasportatore presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per brevi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 2. La domanda contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 852
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il trasportatore dispone di personale e attrezzature sufficienti e appropriati e ha predisposto istruzioni scritte per il personale ***sull'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali, nonché procedure operative per consentire al proprio personale di conformarsi*** al presente regolamento;	b) il trasportatore dispone di personale e attrezzature sufficienti e appropriati e ha predisposto istruzioni scritte per il personale ***al fine di garantire la conformità*** al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 853
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il trasportatore dispone di personale	b) il trasportatore dispone di personale

e attrezzature sufficienti e appropriati e ha predisposto istruzioni scritte per il personale sull'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali, nonché procedure operative per consentire al proprio personale di conformarsi al presente regolamento;	e attrezzature sufficienti e appropriati e ha predisposto istruzioni scritte per il personale***, verificate annualmente dall'autorità competente,*** sull'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali, nonché procedure operative per consentire al proprio personale di conformarsi al presente regolamento;

Or. el

Emendamento 854
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il trasportatore dispone di personale ***e*** attrezzature ***sufficienti e appropriati*** e ha predisposto istruzioni scritte per il personale sull'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali, nonché procedure operative per consentire al proprio personale di conformarsi al presente regolamento;	b) il trasportatore dispone di personale ***addestrato, sufficiente e appropriato, nonché*** attrezzature ***autorizzate*** e ha predisposto istruzioni scritte ***specifiche per specie,*** per il personale sull'abbeveraggio, l'alimentazione***, la temperatura*** e la cura degli animali, nonché procedure operative per consentire al proprio personale di conformarsi al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 855
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il trasportatore dispone di personale ***e*** attrezzature sufficienti e ***appropriati*** e ha predisposto istruzioni scritte per il personale sull'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali, nonché procedure operative per consentire	b) il trasportatore dispone di personale ***sufficiente e adeguatamente addestrato e di*** attrezzature sufficienti e ***appropriate*** e ha predisposto istruzioni scritte per il personale sull'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali,

al proprio personale di conformarsi al presente regolamento;	nonché procedure operative per consentire al proprio personale di conformarsi al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 856
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i conducenti e i ***guardiani*** impiegati dal trasportatore o che prestano servizi a quest'ultimo hanno seguito i corsi di formazione pertinenti e sono in possesso dei certificati di idoneità di cui all'articolo 38;	c) i conducenti e i ***tecnici animali qualificati*** impiegati dal trasportatore o che prestano servizi a quest'ultimo hanno seguito i corsi di formazione pertinenti e sono in possesso dei certificati di idoneità di cui all'articolo 38;

Or. en

Emendamento 857
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i conducenti ***e i guardiani*** impiegati dal trasportatore o che prestano servizi a quest'ultimo hanno seguito i corsi di formazione pertinenti e sono in possesso dei certificati di idoneità di cui all'articolo 38;	c) i conducenti ***quali tecnici animali qualificati*** impiegati dal trasportatore o che prestano servizi a quest'ultimo hanno seguito i corsi di formazione pertinenti e sono in possesso dei certificati di idoneità di cui all'articolo 38;

Or. en

Motivazione

Ciò fornisce una maggiore chiarezza sul fatto che il conducente è un conducente qualificato.

Emendamento 858
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) né il trasportatore né i suoi rappresentanti nello Stato membro in cui è presentata la domanda hanno commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei cinque anni precedenti la data della domanda.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 859
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) né il trasportatore né i suoi rappresentanti nello Stato membro in cui è presentata la domanda hanno commesso una ***grave*** violazione ai sensi dell'articolo 44 ***nei cinque anni precedenti la*** data della domanda.	d) né il trasportatore né i suoi rappresentanti nello Stato membro in cui è presentata la domanda hanno commesso una violazione ai sensi dell'articolo 44 ***in qualsiasi momento prima della*** data della domanda.

Or. en

Emendamento 860
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) né il trasportatore né i suoi	d) né il trasportatore né i suoi

rappresentanti nello Stato membro in cui è presentata la domanda hanno commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 ***nei cinque anni precedenti*** la data della domanda.	rappresentanti nello Stato membro in cui è presentata la domanda hanno commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 ***nel corso dell'anno precedente*** la data della domanda.

Or. en

Emendamento 861
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) né il trasportatore né i suoi rappresentanti ***nello Stato membro in cui è presentata*** la domanda hanno commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei cinque anni precedenti la data della domanda.	d) né il trasportatore né i suoi rappresentanti ***che presentano*** la domanda hanno commesso una grave violazione ***in qualsiasi Stato membro*** ai sensi dell'articolo 44 nei cinque anni precedenti la data della domanda.

Or. en

Emendamento 862
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) né il trasportatore né i suoi rappresentanti nello Stato membro, o i conducenti e i guardiani impiegati che forniscono servizi al trasportatore che presenta la domanda, hanno precedenti penali relativi a qualsiasi tipo di violazione del benessere degli animali nei cinque anni precedenti la data della domanda.

Or. en

Emendamento 863
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) il trasportatore ha predisposto un piano d'emergenza in caso di emergenza durante il trasporto previsto.

Or. en

Emendamento 864
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) un piano d'emergenza in caso di emergenza durante il trasporto previsto.

Or. en

Emendamento 865
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) piano d'emergenza in caso di emergenza durante il trasporto previsto.

Or. en

Emendamento 866
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) il trasportatore ha un piano d'emergenza in caso di emergenza durante il trasporto previsto.

Or. en

Emendamento 867
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	un piano di emergenza in caso di emergenza durante il trasporto che affronti in particolare gli incidenti, gli abbattimenti di emergenza e, se del caso, le emergenze alle frontiere dei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 868
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera d), il trasportatore o i suoi rappresentanti, se hanno commesso una grave violazione durante tale periodo, dimostrano all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per	***soppresso***

evitare ulteriori violazioni.

Or. en

Emendamento 869
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera d), il trasportatore o i suoi rappresentanti, se hanno commesso una ***grave*** violazione durante tale periodo, dimostrano all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni.	Ai fini della lettera d), il trasportatore o i suoi rappresentanti, se hanno commesso una violazione durante tale periodo, dimostrano all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni.

Or. en

Emendamento 870
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera d), il trasportatore o i suoi rappresentanti, se hanno commesso una grave violazione durante tale periodo, dimostrano ***all'***autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni.	Ai fini della lettera d), il trasportatore o i suoi rappresentanti, se hanno commesso una grave violazione durante tale periodo, dimostrano***, in modo appropriato e su richiesta dell'***autorità competente***,*** di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni.

Or. ro

Emendamento 871
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di garantire la presentazione uniforme dei piani d'emergenza in caso di emergenza durante i viaggi brevi di cui alla lettera e), alla Commissione è conferito il potere, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 allo scopo di definire prescrizioni minime per il contenuto del piano d'emergenza, per i diversi tipi di viaggio, e stabilire e aggiornare, se necessario, modelli standard di formulari per la presentazione di tali piani d'emergenza.

Or. en

Emendamento 872
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di garantire la presentazione uniforme dei piani d'emergenza in caso di emergenza durante i viaggi brevi di cui alla lettera e), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 allo scopo di definire prescrizioni minime per il contenuto del piano d'emergenza, per i diversi tipi di viaggio, e stabilire e aggiornare, se necessario, modelli standard di formulari per la presentazione di tali piani d'emergenza.

Or. en

Emendamento 873

Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nessun trasportatore, comprese le persone fisiche o giuridiche che hanno ceduto in subappalto il trasporto di animali per l'intero viaggio o una parte dello stesso ad almeno un altro trasportatore, può agire come trasportatore a meno che non sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente come definito all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 874
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al fine di garantire la presentazione uniforme dei piani d'emergenza in caso di emergenza durante i lunghi viaggi di cui alla lettera e) (nuova), punto ii), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 allo scopo di definire prescrizioni minime per il contenuto del piano d'emergenza, per i diversi tipi di viaggio, e stabilire e aggiornare, se necessario, modelli standard di formulari per la presentazione di tali piani d'emergenza.

Or. en

Motivazione

Ciò replica i requisiti per i piani di emergenza di cui all'articolo 8 per i lunghi viaggi, che dovrebbero essere applicabili anche ai viaggi pianificati di breve durata.

Emendamento 875
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Domanda di autorizzazione del trasportatore per lunghi viaggi	
1. I trasportatori possono trasportare animali per lunghi viaggi solo se sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1. Tali autorizzazioni sono valide anche per brevi viaggi.	
2. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 3. I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.	
3. La domanda di cui al paragrafo 2 contiene la prova che sono soddisfatte le condizioni seguenti:	
a) il trasportatore soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2; e	
b) il trasportatore è in possesso dei documenti seguenti:	
i. certificati di omologazione validi, in conformità dell'articolo 12 o 13, per i mezzi di trasporto che intende utilizzare per il lungo viaggio in questione;	
ii. un documento in cui siano specificate le procedure che consentono al	

trasportatore di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e delle navi che ricadono sotto la sua responsabilità e le procedure per contattare in qualsiasi momento i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;

iii. un piano d'emergenza in caso di emergenza durante il trasporto previsto.

4. Al fine di garantire la presentazione uniforme dei piani d'emergenza in caso di emergenza durante i lunghi viaggi di cui alla lettera b), punto iii), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 allo scopo di definire prescrizioni minime per il contenuto del piano d'emergenza, per i diversi tipi di viaggio, e stabilire e aggiornare, se necessario, modelli standard di formulari per la presentazione di tali piani d'emergenza.

Or. fr

Motivazione

Come per gli articoli 5 e 7: in Francia, i trasportatori e il loro personale possiedono le competenze necessarie nell'ambito del certificato di idoneità al trasporto di animali vivi rilasciato loro da un organismo autorizzato a seguito di una formazione. Di conseguenza, sono perfettamente idonei a svolgere le loro attività di trasportatori o guardiani di animali e non devono in alcun modo essere tenuti a ottenere ulteriori approvazioni o autorizzazioni.

Emendamento 876
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore presenta all'autorità competente***, in TRACES,*** una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 3. I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non	2. Il trasportatore presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 3***, in conformità della procedura amministrativa dello Stato***

più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.	***membro in cui è presentata la domanda***. I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa dovrebbe essere conforme a quella stabilita nello Stato membro in cui è presentata la domanda e, una volta trattata l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca, essa sarà registrata in TRACES.

Emendamento 877
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore presenta all'autorità competente***, in TRACES,*** una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 3. I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.	2. Il trasportatore presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 3. I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 878
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di	2. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di autorizzazione al trasporto di animali per lunghi viaggi, utilizzando il formulario di

cui all'allegato V, sezione 3. I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.	cui all'allegato V, sezione 3. I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro***, nel paese di origine del trasportatore o degli animali da trasportare***.

Or. en

Emendamento 879
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii. un documento in cui siano specificate le procedure che consentono al trasportatore di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e delle navi che ricadono sotto la sua responsabilità e le procedure per contattare in qualsiasi momento i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;	ii. un documento in cui siano specificate le procedure che consentono al trasportatore di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e delle navi che ricadono sotto la sua responsabilità e le procedure per contattare in qualsiasi momento i conducenti in questione durante i lunghi viaggi; ***tale documento comprende anche i mezzi tecnici utilizzati per garantire il benessere degli animali per tutta la durata del viaggio;***

Or. el

Emendamento 880
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii. un documento in cui siano specificate le procedure che consentono al trasportatore di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e delle navi che ricadono sotto la sua responsabilità e le procedure per contattare in qualsiasi	ii. un documento in cui siano specificate le procedure che consentono al trasportatore di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e delle navi che ricadono sotto la sua responsabilità e le procedure per contattare in qualsiasi

momento i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;	momento i conducenti ***e le autorità competenti per il benessere animale*** in questione durante i lunghi viaggi;

Or. en

Emendamento 881
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii. un piano d'emergenza in caso di emergenza durante il trasporto previsto.	iii. un piano d'emergenza in caso di emergenza durante il trasporto previsto***, che include percorsi alternativi, soste per trattenere temporaneamente gli animali e istruzioni per cure urgenti in caso di lesioni o stress da calore***.

Or. el

Emendamento 882
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Al fine di garantire la presentazione uniforme dei piani d'emergenza in caso di emergenza durante i lunghi viaggi di cui alla lettera b), punto iii), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 allo scopo di definire prescrizioni minime per il contenuto del piano d'emergenza, per i diversi tipi di viaggio, e stabilire e aggiornare, se necessario, modelli standard di formulari per la presentazione di tali piani d'emergenza.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 883
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Al fine di garantire la presentazione uniforme dei piani d'emergenza in caso di emergenza durante i lunghi viaggi di cui alla lettera b), punto iii), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49*** allo scopo di definire prescrizioni minime per il contenuto del piano d'emergenza, per i diversi tipi di viaggio, e stabilire e aggiornare, se necessario, modelli standard di formulari per la presentazione di tali piani d'emergenza.	4. Al fine di garantire la presentazione uniforme dei piani d'emergenza in caso di emergenza durante i lunghi viaggi di cui alla lettera b), punto iii), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48*** allo scopo di definire prescrizioni minime per il contenuto del piano d'emergenza, per i diversi tipi di viaggio, e stabilire e aggiornare, se necessario, modelli standard di formulari per la presentazione di tali piani d'emergenza.

Or. en

Emendamento 884
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Al fine di garantire la presentazione uniforme dei piani d'emergenza in caso di emergenza durante i lunghi viaggi di cui alla lettera b), punto iii), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 allo scopo di definire prescrizioni minime per il contenuto del piano d'emergenza, per i diversi tipi di viaggio, e stabilire e aggiornare, se necessario, modelli standard	4. Al fine di garantire la presentazione uniforme dei piani d'emergenza in caso di emergenza durante i lunghi viaggi di cui alla lettera b), punto iii), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 allo scopo di definire prescrizioni minime per il contenuto del piano d'emergenza, per i diversi tipi di viaggio, e stabilire e aggiornare, se necessario, modelli standard

di formulari per la presentazione di tali piani d'emergenza.	di formulari per la presentazione di tali piani d'emergenza. ***I modelli standard di formulari devono includere indicazioni relative all'itinerario con i punti di sosta programmati e i punti per la cura degli animali, nonché la durata stimata di ciascuna tratta del viaggio.***

Or. el

Emendamento 885
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'organizzatore è responsabile dell'elaborazione del piano di emergenza per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle situazioni di emergenza e ad altri eventi imprevisti che possono verificarsi durante il viaggio. L'organizzatore chiede il parere di veterinari ufficiali e indipendenti, paraprofessionisti veterinari o altri consulenti pertinenti con esperienza e competenza specifica per specie, al fine di elaborare il piano. L'organizzatore provvede affinché il piano sia a disposizione del personale direttamente responsabile del trasporto.

Or. en

Emendamento 886
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Il piano dovrebbe mettere in

evidenza la salvaguardia della salute e del benessere animale da quando gli animali vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione e può riguardare: l'evidenza di una malattia elencata o inclusa nelle prescrizioni del paese di transito o di importazione in una partita di animali importati o in transito presso un posto d'ispezione frontaliero o una stazione di quarantena; un'emergenza veterinaria negli animali; la fuga di animali; calamità naturali e interruzione dei servizi critici che mettono a rischio l'operazione di trasporto; dubbi sulla legalità della partita di animali.

Or. en

Emendamento 887
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Il piano dovrebbe affrontare: la comunicazione, la biosicurezza, la salute, l'incolumità e il benessere degli animali in ogni caso. In particolare, l'istituzione di una catena di comando per garantire un processo decisionale rapido ed efficace; la risposta a problematiche quali la deviazione dal piano di viaggio, il mancato raggiungimento del paese di transito o di importazione, il rifiuto della partita da parte loro o i lunghi ritardi ai punti di uscita, compresi i recapiti degli alloggiamenti di emergenza appropriati e le competenze veterinarie e di altro tipo che possono essere disponibili lungo il tragitto; l'inclusione di procedure per la gestione degli animali trasportati che non raggiungono i paesi di transito o di importazione designati o che sono da essi

respinti, o nei casi in cui la partita non è conforme alle prescrizioni del paese di transito o di importazione; l'individuazione delle responsabilità per lo sviluppo e la comunicazione di modalità di trasporto alternative, ove necessario, compreso un piano di biosicurezza con misure efficaci per garantire la sensibilizzazione, la prevenzione, la sorveglianza, il controllo e l'eradicazione delle malattie animali in linea con i requisiti e le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ("normativa in materia di sanità animale"), tenendo debitamente conto del benessere degli animali; e l'inclusione di istruzioni chiare sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, qualora gli animali siano sottoposti a eutanasia durante il viaggio a fini umanitari, per evitare sofferenze inutili agli animali, prevenire minacce alla vita umana o animale e garantire che il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e le sue future versioni rivedute siano pienamente rispettati.

Or. en

Emendamento 888
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente rilascia in TRACES un'autorizzazione a un trasportatore ***per brevi o lunghi viaggi***, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando i formulari di cui all'allegato V, rispettivamente sezioni 2 e 3, purché siano soddisfatte le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 2, e	1. L'autorità competente rilascia in TRACES un'autorizzazione a un trasportatore ***all'interno dello stesso Stato membro, sulla base delle norme nazionali e per un trasporto transfrontaliero***, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando i formulari di cui all'allegato V, rispettivamente sezioni 2 e 3, purché siano

all'articolo 8, paragrafo 2.	soddisfatte le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'uso obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e di tutti i suoi requisiti anche per i viaggi nazionali brevi in questa fase sembra un onere amministrativo sproporzionato, soprattutto per i piccoli operatori locali. La maggior parte dei macelli dispone già di sistemi digitali per registrare i viaggi e tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES per farlo funzionare. Suggeriamo che, qualora TRACES debba essere utilizzato per registrare i viaggi, dovrebbe essere obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 889
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente rilascia ***in TRACES*** un'autorizzazione a un trasportatore per brevi o lunghi viaggi, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando i formulari di cui all'allegato V, rispettivamente sezioni 2 e 3, purché siano soddisfatte le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2.	1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione a un trasportatore per brevi o lunghi viaggi, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando i formulari di cui all'allegato V, rispettivamente sezioni 2 e 3, purché siano soddisfatte le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa dovrebbe essere conforme a quella stabilita nello Stato membro in cui è presentata la domanda e, una volta trattata l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca, essa sarà registrata in TRACES.

Emendamento 890

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque anni*** dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***18 mesi*** dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 891
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***dieci*** anni dalla data del rilascio.

Or. sk

Emendamento 892
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***dieci*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 893
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 894
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 895
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a ***tre*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 896
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione per brevi o lunghi viaggi, il trasportatore può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione ***in TRACES***. La domanda di rinnovo comprende i documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3.	3. Un mese prima della scadenza dell'autorizzazione per brevi o lunghi viaggi, il trasportatore può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione. La domanda di rinnovo comprende i documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, e un'analisi documentata del monitoraggio degli indicatori per il periodo di validità della precedente autorizzazione, nonché, se del caso, prove documentate delle misure messe in atto se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa dovrebbe essere conforme a quella stabilita nello Stato membro in cui è presentata la domanda e, una volta trattata l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca, essa sarà registrata in TRACES.

Emendamento 897
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.	L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, ***indica esplicitamente*** i relativi motivi***, specificando l'atto legislativo non***

rispettato.

Or. ro

Emendamento 898
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES e, in caso di rigetto, i relativi motivi.	4. L'autorità competente accoglie o respinge la domanda di rinnovo e registra il rinnovo o il rigetto in TRACES ***o in un pertinente sistema nazionale*** e, in caso di rigetto, i relativi motivi.

Or. en

Motivazione

L'uso obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e di tutti i suoi requisiti anche per i viaggi nazionali brevi in questa fase sembra un onere amministrativo sproporzionato, soprattutto per i piccoli operatori locali. La maggior parte dei macelli dispone già di sistemi digitali per registrare i viaggi e tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES per farlo funzionare. Suggeriamo che, qualora TRACES debba essere utilizzato per registrare i viaggi, dovrebbe essere obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 899
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente ***dispone la*** sospensione ***dell'***autorizzazione a norma dell'articolo	Se il trasportatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente ***fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante i motivi della***

138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 ***e registra*** senza indugio ***la sospensione*** in TRACES.	sospensione ***e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate. Il trasportatore deve fornire la prova di aver corretto le carenze entro un mese dal ricevimento della dichiarazione scritta. L'autorità competente revoca l'***autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625***, se il trasportatore non è in grado di correggere le carenze entro il periodo dichiarato e deve registrare la revoca*** senza indugio in TRACES.

Or. en

Emendamento 900
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non soddisfa più le condizioni ***di cui*** all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente ***dispone la sospensione dell'***autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra senza indugio la sospensione in TRACES.	Se il trasportatore non soddisfa più le condizioni ***stabilite*** all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente ***rilascia una dichiarazione scritta che riporta nel dettaglio le carenze e le raccomandazioni per le azioni correttive. Il trasportatore fornisce una prova di conformità entro un mese dal ricevimento della dichiarazione. Se le carenze non sono risolte entro tale periodo, l'autorità competente sospende l'***autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra senza indugio la sospensione in TRACES.

Or. en

Emendamento 901
Ivan David

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente ***dispone la sospensione dell'***autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 ***e registra*** senza indugio la ***sospensione*** in TRACES.	Se il trasportatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente ***fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante i motivi della sospensione e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate.*** ***L'autorità competente revoca l'***autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625***, se il trasportatore non è in grado di correggere le carenze entro il periodo dichiarato e deve registrare*** senza indugio la ***revoca*** in TRACES.

Or. en

Emendamento 902
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente dispone la sospensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra senza indugio la sospensione in TRACES.	Se il trasportatore non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente dispone ***immediatamente*** la sospensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra senza indugio la sospensione in TRACES.

Or. en

Emendamento 903
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato,

Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante i motivi della sospensione e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 904
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente revoca la sospensione quando il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione dell'autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 905
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente revoca ***la*** sospensione quando il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione dell'autorizzazione.	L'autorità competente ***può prendere in considerazione una sola volta la*** revoca ***della*** sospensione quando il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione dell'autorizzazione**,**

per evitare carenze reiterate.

Or. en

Emendamento 906
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente revoca la sospensione quando il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione dell'autorizzazione.	L'autorità competente revoca ***immediatamente*** la sospensione quando il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione dell'autorizzazione.

Or. ro

Emendamento 907
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 908
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione.	Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione***, senza indugio***.

Or. en

Emendamento 909
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Formazione di conducenti, ***guardiani*** e addetti al benessere degli animali	Formazione di conducenti, ***tecnici animali qualificati*** e addetti al benessere degli animali

Or. en

Emendamento 910
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

In Francia, i trasportatori e il loro personale possiedono le competenze necessarie nell'ambito del certificato di idoneità al trasporto di animali vivi rilasciato da un organismo autorizzato a seguito di una formazione. Di conseguenza, sono perfettamente idonei a svolgere le loro attività di trasportatori o guardiani di animali e non devono in alcun modo essere tenuti a ottenere ulteriori approvazioni o autorizzazioni che potrebbero sovrapporsi alla legislazione nazionale già in vigore.

Emendamento 911
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.	Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati. ***Tuttavia, i professionisti che possono dimostrare un'esperienza minima di cinque anni nel trasporto e nella manipolazione di animali della stessa categoria o che sono in possesso di un certificato di benessere degli animali valido in uno Stato membro, sono esentati dall'obbligo di seguire tale formazione. La certificazione rimane valida fino alla data di scadenza senza necessità di rinnovo anticipato.*** ***La formazione può essere fornita anche da organizzazioni di settore, a condizione che sia garantita un'adeguata formazione del personale e che siano rispettate le norme stabilite dalla legislazione***

applicabile.

Or. en

Emendamento 912
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano ***uno dei*** corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). ***Tale*** formazione ***è attinente*** ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.	Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). ***Tali corsi di*** formazione ***sono attinenti*** ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati. ***I conducenti e i guardiani esperti con almeno cinque anni di esperienza verificabile nel trasporto di animali vivi possono seguire corsi di aggiornamento abbreviati invece del programma completo. La formazione può anche essere condotta in formato ibrido, consentendo di completare una parte online per ridurre gli oneri logistici e finanziari a carico di trasportatori e conducenti, guardiani e addetti al benessere degli animali.***

Or. en

Emendamento 913
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore provvede affinché i	***Formazione di conducenti, guardiani,***

conducenti, i guardiani ***e*** gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.	***addetti al benessere degli animali, personale addetto alla manipolazione nelle navi adibite al trasporto di bestiame, personale addetto alla manipolazione di animali nei centri di raccolta, negli aeroporti e negli impianti portuali.*** Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani, gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 ***e il personale addetto alla manipolazione nelle navi adibite al trasporto di bestiame,*** seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.

Or. en

Emendamento 914
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani ***e*** gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.	Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani**,** gli addetti al benessere degli animali ***e i veterinari ufficiali*** di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati. ***I conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali seguono un corso di aggiornamento ogni tre anni.***

Or. en

Emendamento 915
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.	Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati ***e ha luogo almeno ogni tre anni***. ***Il completamento della formazione è documentato da un certificato di aggiornamento.***

Or. el

Emendamento 916
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.	Il trasportatore provvede affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati. ***I conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali seguono anche un corso di aggiornamento ogni due anni.***

Or. en

Emendamento 917
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il trasportatore provvede affinché i conducenti, ***i guardiani*** e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.	Il trasportatore provvede affinché i conducenti, ***i tecnici animali qualificati*** e gli addetti al benessere degli animali di cui all'articolo 21 seguano uno dei corsi di formazione riconosciuti in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b). Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.

Or. en

Emendamento 918
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuno può trasportare animali su strada o su rotaia per lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato conformemente all'articolo 12.	1. Nessuno può trasportare animali su strada o su rotaia per ***brevi o*** lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato conformemente all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 919
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuno può trasportare animali su strada o su rotaia ***per lunghi viaggi*** a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato conformemente all'articolo 12.	1. Nessuno può trasportare animali su strada o su rotaia a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato conformemente all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 920
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuno può trasportare animali su strada o su rotaia ***per lunghi viaggi*** a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato conformemente all'articolo 12.	1. Nessuno può trasportare animali su strada o su rotaia a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato conformemente all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 921
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nessuno può trasportare animali su una nave adibita al trasporto di bestiame ***per più di 10 miglia nautiche*** da un porto dell'Unione a meno che la nave non sia stata ispezionata e omologata conformemente all'articolo 13.	2. Nessuno può trasportare animali su una nave adibita al trasporto di bestiame da un porto dell'Unione a meno che la nave non sia stata ispezionata e omologata conformemente all'articolo 13.

Or. en

Emendamento 922
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nessuno può trasportare animali su una nave adibita al trasporto di bestiame ***per più di 10 miglia nautiche*** da un porto dell'Unione a meno che la nave non sia stata ispezionata e omologata conformemente all'articolo 13.	2. Nessuno può trasportare animali su una nave adibita al trasporto di bestiame da un porto dell'Unione a meno che la nave non sia stata ispezionata e omologata conformemente all'articolo 13.

Or. en

Emendamento 923
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada, rotaia o nave portacontenitori di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici ***e*** dai conigli.	3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada, rotaia o nave portacontenitori di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici**,** dai conigli ***e dalla selvaggina di penna***.

Or. es

Emendamento 924
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada, rotaia o nave portacontenitori di animali	3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada, rotaia o nave portacontenitori di animali

terrestri diversi dagli uccelli domestici ***e*** dai conigli.	terrestri diversi dagli uccelli domestici**,** dai conigli***, dai cani, dai gatti e dai furetti domestici***.

Or. en

Emendamento 925
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada, rotaia o nave portacontenitori di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici ***e*** dai conigli.	3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada, rotaia o nave portacontenitori di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici**,** dai conigli ***o dalla selvaggina di piuma***.

Or. en

Emendamento 926
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli animali possono essere trasportati solo su aeromobili appartenenti a vettori membri dell'Associazione internazionale del trasporto aereo.	4. Gli animali possono essere trasportati solo su aeromobili appartenenti a vettori membri dell'Associazione internazionale del trasporto aereo. ***La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 specificando le norme relative al trasporto degli animali vivi per via aerea.*** ***Questi devono essere conformi ai regolamenti dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)***

per il trasporto degli animali vivi. Nel frattempo, il trasporto di animali vivi per via aerea dovrebbe continuare a essere effettuato in linea con le norme tecniche stabilite nei regolamenti IATA per il trasporto degli animali vivi.

Or. en

Emendamento 927
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli animali possono essere trasportati solo su aeromobili appartenenti a vettori membri dell'Associazione internazionale del trasporto aereo.	4. Gli animali possono essere trasportati solo su aeromobili appartenenti a vettori membri dell'Associazione internazionale del trasporto aereo ***e se il mezzo di trasporto è stato ispezionato e approvato in conformità dell'articolo 13 bis (nuovo)***. ***A decorrere dalla data di entrata in vigore e applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 59, gli animali non possono più essere trasportati su aeromobili.***

Or. en

Emendamento 928
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli animali possono essere trasportati su navi traghetto solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3.	5. Gli animali possono essere trasportati su navi traghetto solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3. ***A decorrere dalla data di entrata in vigore e applicazione del presente regolamento, conformemente***

all'articolo 59, gli animali non potranno più essere trasportati su navi traghetto o su qualsiasi altro tipo di imbarcazione.

Or. en

Emendamento 929
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Tutti i mezzi di trasporto dovrebbero essere dotati di kit di pronto soccorso specifici per la specie.

Or. en

Emendamento 930
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I mezzi di trasporto dovrebbero essere dotati di kit di pronto soccorso specifici per la specie.

Or. en

Emendamento 931
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore presenta all'autorità	1. Il trasportatore presenta all'autorità

competente***, in TRACES,*** una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia per lunghi viaggi o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5.	competente una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia per lunghi viaggi o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5 ***o in base alle disposizioni nazionali***.

Or. en

Motivazione

L'uso obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e di tutti i suoi requisiti anche per i viaggi nazionali brevi in questa fase sembra un onere amministrativo sproporzionato, soprattutto per i piccoli operatori locali. La maggior parte dei macelli dispone già di sistemi digitali per registrare i viaggi e tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES per farlo funzionare. Suggeriamo che, qualora TRACES debba essere utilizzato per registrare i viaggi, dovrebbe essere obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 932
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore presenta all'autorità competente***, in TRACES,*** una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia per lunghi viaggi o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5.	1. Il trasportatore presenta all'autorità competente una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia per lunghi viaggi o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5.

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa dovrebbe essere conforme a quella stabilita nello Stato membro in cui è presentata la domanda e, una volta trattata l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca, essa sarà registrata in TRACES.

Emendamento 933
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia ***per lunghi viaggi*** o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5.	1. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5.

Or. en

Emendamento 934
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia ***per lunghi viaggi*** o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5.	1. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5.

Or. en

Emendamento 935
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia ***per lunghi viaggi*** o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5.	1. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di un mezzo di trasporto di animali su strada o su rotaia o di contenitori per animali di grandi dimensioni, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5.

Or. en

Emendamento 936
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 –parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente rilascia al trasportatore, in TRACES, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5, purché il mezzo di trasporto soddisfi le condizioni seguenti:	2. L'autorità competente rilascia al trasportatore, in TRACES, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 5, ***o in base alle disposizioni nazionali***, purché il mezzo di trasporto soddisfi le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

L'uso obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e di tutti i suoi requisiti anche per i viaggi nazionali brevi in questa fase sembra un onere amministrativo sproporzionato, soprattutto per i piccoli operatori locali. La maggior parte dei macelli dispone già di sistemi digitali per registrare i viaggi e tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES per farlo funzionare. Suggeriamo che, qualora TRACES debba essere utilizzato per registrare i viaggi, dovrebbe essere obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 937
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente registra in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di certificato di omologazione e i motivi della sua decisione.	L'autorità competente registra in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di certificato di omologazione e ***fornisce*** i motivi della sua decisione ***entro 48 ore***.

Or. en

Emendamento 938
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente registra in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di certificato di omologazione e i motivi della sua decisione.	L'autorità competente registra in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di certificato di omologazione ***senza indugio*** e ***specifica*** i motivi della sua decisione.

Or. en

Emendamento 939
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente registra in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di certificato di omologazione e i motivi della sua decisione.	L'autorità competente registra in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di certificato di omologazione e i motivi della sua decisione ***entro 48 ore***.

Or. en

Emendamento 940
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque anni*** dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***18 mesi*** dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 941
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***tre*** anni dalla data del rilascio. ***L'autorità competente effettua almeno due ispezioni ad hoc durante l'uso dei mezzi di trasporto per verificare la conformità al paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 942
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***dieci*** anni dalla data del rilascio.

Or. sk

Emendamento 943
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 944
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 945
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo ***in TRACES*** conformemente alle	4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo conformemente alle prescrizioni di

prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	cui ai paragrafi 1 e 2. ***Le domande di autorizzazione o di rinnovo sono presentate secondo la procedura amministrativa dello Stato membro in cui è presentata la domanda e sono registrate in TRACES al termine della procedura.***

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa dovrebbe essere conforme a quella stabilita nello Stato membro in cui è presentata la domanda e, una volta trattata l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca, essa sarà registrata in TRACES.

Emendamento 946
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 ***o in base alle disposizioni nazionali***.

Or. en

Motivazione

L'uso obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e di tutti i suoi requisiti anche per i viaggi nazionali brevi in questa fase sembra un onere amministrativo sproporzionato, soprattutto per i piccoli operatori locali. La maggior parte dei macelli dispone già di sistemi digitali per registrare i viaggi e tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES per farlo funzionare. Suggeriamo che, qualora TRACES debba essere utilizzato per registrare i viaggi, dovrebbe essere obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 947

Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	4. ***Almeno*** un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 948
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	4. ***Almeno*** un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 949
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	4. ***Almeno*** un mese prima della scadenza del certificato di omologazione di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 950
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trasportatore comunica all'autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento del mezzo di trasporto che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento.	5. Il trasportatore comunica all'autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento del mezzo di trasporto che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento ***e, nel caso in cui il danno influisca su parametri fondamentali in materia di benessere (ventilazione, isolamento, alimentazione o abbeveraggio), sospende l'uso del mezzo di trasporto fino a quando non sia stato nuovamente ispezionato e approvato dall'autorità competente***.

Or. el

Emendamento 951
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un mezzo di trasporto non soddisfa più	Se un mezzo di trasporto non soddisfa più

le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente ***dispone la*** sospensione ***del certificato*** a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 ***e registra la sospensione*** in TRACES.	le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente ***fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante i motivi della*** sospensione ***e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate. Il trasportatore deve fornire la prova di aver corretto le carenze entro un mese dal ricevimento della dichiarazione scritta. L'autorità competente revoca l'autorizzazione*** a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625***, se il trasportatore non è in grado di correggere le carenze entro il periodo dichiarato e deve registrare la revoca senza indugio*** in TRACES.

Or. en

Emendamento 952
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un mezzo di trasporto non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dispone la sospensione del certificato a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra la sospensione in TRACES.	Se un mezzo di trasporto non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dispone la sospensione del certificato a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra la sospensione in TRACES ***o in un pertinente registro nazionale***.

Or. en

Motivazione

L'uso obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e di tutti i suoi requisiti anche per i viaggi nazionali brevi in questa fase sembra un onere amministrativo sproporzionato, soprattutto per i piccoli operatori locali. La maggior parte dei macelli dispone già di sistemi digitali per registrare i viaggi e tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES per farlo funzionare. Suggeriamo che, qualora TRACES debba essere utilizzato per registrare i viaggi, dovrebbe essere obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità

animale.

Emendamento 953
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un mezzo di trasporto non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dispone la sospensione del certificato a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra la sospensione in TRACES.	Se un mezzo di trasporto non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dispone la sospensione del certificato a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra la sospensione in TRACES ***senza indugio***.

Or. en

Emendamento 954
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante i motivi della sospensione e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 955
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante i motivi della sospensione e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate.	L'autorità competente fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta ***che menzioni esplicitamente gli atti legislativi non rispettati,*** recante i motivi della sospensione e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate.

Or. ro

Emendamento 956
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente revoca la sospensione se il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione del certificato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 957
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente revoca ***la*** sospensione se il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione del certificato.	L'autorità competente ***può prendere in considerazione la*** revoca ***della*** sospensione se il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione del certificato.

Or. en

Emendamento 958
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 959
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 960
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato ***senza indugio***.

Or. en

Emendamento 961
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro ***un mese*** dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro ***sei mesi*** dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.

Or. ro

Emendamento 962
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore presenta all'autorità competente***, in TRACES,*** una domanda di certificato di omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 6. La domanda comprende i documenti seguenti:	1. Il trasportatore presenta all'autorità competente una domanda di certificato di omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 6. La domanda comprende i documenti seguenti:

Or. es

Emendamento 963
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 –parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore presenta all'autorità	1. Il trasportatore presenta ***all'Agenzia***

competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 6. La domanda comprende i documenti seguenti:	***europea per la sicurezza marittima e a scopo informativo*** all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 6. ***L'Agenzia europea per la sicurezza marittima è responsabile delle autorizzazioni.*** La domanda comprende i documenti seguenti:

Or. en

Motivazione

Un'agenzia centralizzata garantirà meglio la trasparenza e un approccio più armonizzato, oltre che condizioni di parità in tutta Europa e il raggiungimento di economie di scala che ridurranno i costi per i contribuenti e l'industria dell'UE.

Emendamento 964
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 –parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 6. La domanda comprende i documenti seguenti:	1. Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 6. ***Inoltre,*** la domanda comprende i documenti seguenti:

Or. en

Emendamento 965
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) un documento contenente i dati relativi al richiedente e alla nave adibita al trasporto di bestiame, compresi la data di conversione, se del caso, la pianta della nave con la disposizione dei recinti e i sistemi di illuminazione, di drenaggio dell'acqua, antincendio e di ventilazione;	a) un documento contenente i dati relativi al richiedente e alla nave adibita al trasporto di bestiame, compresi la data di conversione se del caso, ***il certificato di notazione del vettore per il trasporto di bestiame rilasciato da una società di classificazione riconosciuta dall'UE,*** la pianta della nave con la disposizione dei recinti e i sistemi di illuminazione, di drenaggio dell'acqua, antincendio ***e di riserva, l'approvvigionamento di acqua dolce, l'ubicazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue e delle celle frigorifere*** e ***i sistemi*** di ventilazione;

Or. en

Emendamento 966
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un documento contenente i dati relativi al richiedente e alla nave adibita al trasporto di bestiame, compresi la data di conversione, se del caso, la pianta della nave con la disposizione dei recinti e i sistemi di illuminazione, di drenaggio dell'acqua, antincendio e di ventilazione;	a) un documento contenente i dati relativi al richiedente e alla nave adibita al trasporto di bestiame, compresi la data di conversione se del caso, ***il certificato di notazione del vettore per il trasporto di bestiame rilasciato da una società di classificazione riconosciuta dall'UE,*** la pianta della nave con la disposizione dei recinti, e i sistemi di illuminazione ***e di riserva, le strutture di stoccaggio dei mangimi, l'approvvigionamento di acqua dolce, i sistemi*** di drenaggio dell'acqua, antincendio e di ventilazione;

Or. en

Emendamento 967
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen,

Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un documento contenente i dati relativi al richiedente e alla nave adibita al trasporto di bestiame, compresi la data di conversione, se del caso, la pianta della nave con la disposizione dei recinti e i sistemi di illuminazione, di drenaggio dell'acqua, antincendio e di ventilazione;	a) un documento contenente i dati relativi al richiedente e alla nave adibita al trasporto di bestiame, compresi la data di conversione se del caso, ***il certificato di notazione del vettore per il trasporto di bestiame rilasciato da una società di classificazione riconosciuta dall'UE,*** la pianta della nave con la disposizione dei recinti e i sistemi di illuminazione, di drenaggio dell'acqua, antincendio ***e di riserva, l'approvvigionamento di acqua dolce,*** e ***i sistemi*** di ventilazione;

Or. en

Emendamento 968
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un documento contenente i dati relativi al richiedente e alla nave adibita al trasporto di bestiame, compresi la data di conversione, se del caso, la pianta della nave con la disposizione dei recinti e i sistemi di illuminazione, di drenaggio dell'acqua, antincendio e di ventilazione;	a) un documento contenente i dati relativi al richiedente e alla nave adibita al trasporto di bestiame, compresi la data di conversione, se del caso, la pianta della nave con la disposizione dei recinti e i sistemi di illuminazione, di drenaggio dell'acqua, antincendio e di ventilazione***, nonché il monitoraggio continuo delle condizioni climatiche all'interno dei recinti***;

Or. el

Emendamento 969
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) certificato di idoneità dell'addetto al benessere degli animali designato, conformemente all'articolo 21, nonché eventuali certificati di idoneità supplementari per i membri dell'equipaggio a bordo;

Or. en

Emendamento 970
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) se del caso, copie delle relazioni delle ultime cinque spedizioni di navi adibite al trasporto di bestiame, compresi decessi, lesioni e malattie.

Or. en

Emendamento 971
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) tra la data di presentazione e l'ispezione della nave trascorreranno almeno 15 giorni affinché l'autorità competente possa valutare adeguatamente tutti i documenti.
	Nel caso in cui i documenti presentati siano incompleti o riportino errori,

	l'autorità competente ne informa il trasportatore, includendo chiare raccomandazioni su come completare la presentazione.

Or. en

Emendamento 972
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'***autorità competente*** rilascia in TRACES un certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 6, purché la nave soddisfi le condizioni seguenti:	L'***Agenzia europea per la sicurezza marittima*** rilascia in TRACES un certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame, utilizzando il formulario di cui all'allegato V, sezione 6, purché la nave soddisfi le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 973
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) disponga della corretta presentazione da parte del trasportatore di tutti i documenti elencati all'articolo 13, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 974
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è stata ispezionata ***dall'***autorità competente e risulta conforme alle prescrizioni dell'allegato I, capi II e IV, applicabili alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame;	c) è stata ispezionata ***da una squadra di ispezione dell'***autorità competente ***composta almeno da un veterinario, un ispettore marittimo e un tecnico marittimo e ulteriormente specificata in conformità dell'articolo 7, lettera b)*** e risulta conforme alle prescrizioni dell'allegato I, capi II e IV, applicabili alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame;

Or. en

Emendamento 975
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è stata ispezionata dall'autorità competente e risulta conforme alle prescrizioni dell'allegato I, capi II e IV, applicabili alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame;	c) è stata ispezionata ***da una squadra composta*** dall'autorità competente***, un ispettore marittimo, un tecnico marittimo e un etologo,*** e risulta conforme alle prescrizioni dell'allegato I, capi II e IV, applicabili alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame;

Or. en

Emendamento 976
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è stata ispezionata dall'***autorità competente*** e risulta conforme alle prescrizioni dell'allegato I, capi II e IV, applicabili alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame;	c) è stata ispezionata dall'***Agenzia europea per la sicurezza marittima*** e risulta conforme alle prescrizioni dell'allegato I, capi II e IV, applicabili alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame;

Or. en

Emendamento 977
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sono consentiti almeno 2 giorni per il completamento delle ispezioni.
	Se le ispezioni portano all'individuazione delle riparazioni e delle modifiche raccomandate prima dell'approvazione, il trasportatore adotta le misure necessarie per integrare tali raccomandazioni.
	Prima dell'approvazione sono effettuate nuove ispezioni per confermare le riparazioni e le modifiche raccomandate.
	Tutte le spese relative alla (nuova) ispezione, al tempo dei tecnici e al viaggio verso il luogo di ispezione sono a carico del trasportatore.

Or. en

Emendamento 978
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Dan-Ştefan Motreanu, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) batte bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca o grigia secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che la semplice registrazione di una nave sotto una bandiera di uno Stato inserito nella "lista bianca" o nella "lista grigia" secondo il memorandum d'intesa di Parigi non garantisce automaticamente la sicurezza o le condizioni tecniche della nave, bensì piuttosto il colore del paese. Pertanto, il criterio fondamentale per l'approvazione del trasporto di animali vivi deve essere la valutazione concreta delle condizioni tecniche e del profilo di rischio della nave, anziché la bandiera sotto la quale opera.

Emendamento 979
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) batte bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca o grigia secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 980
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) batte bandiera di uno Stato inserito	d) batte bandiera di uno Stato inserito

nella lista bianca ***o grigia*** secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	nella lista bianca secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo ***e classificata tra le società con i risultati migliori***.

Or. en

Emendamento 981
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) batte bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca ***o grigia*** secondo ***il*** memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	d) batte bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca secondo ***la relazione annuale più recente del*** memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Or. en

Emendamento 982
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la nave è stata classificata da una società di classificazione che figura nell'elenco degli organismi riconosciuti in base al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

Or. en

Emendamento 983
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora un veterinario ufficiale abbia effettuato controlli ufficiali a bordo di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 984
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora un veterinario ufficiale ***abbia*** effettuato controlli ufficiali a bordo di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.	L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora un veterinario ufficiale ***indipendente dal trasportatore, un ispettore marittimo e un tecnico marittimo abbiano*** effettuato controlli ufficiali a bordo di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure

correttive efficaci.

Or. en

Emendamento 985
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è ***sospesa tranne qualora un veterinario ufficiale abbia effettuato controlli ufficiali a bordo di tale nave durante l'intero*** primo viaggio ***successivo all'omologazione*** e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.	L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è ***effettuata dall'autorità competente, antecedentemente al*** primo viaggio e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.

Or. en

Emendamento 986
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora ***un veterinario ufficiale*** abbia effettuato controlli ufficiali a bordo di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la	L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora ***l'autorità competente designata*** abbia effettuato controlli ufficiali a bordo di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la

costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.	costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.

Or. es

Emendamento 987
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora ***un veterinario ufficiale*** abbia effettuato ***controlli ufficiali a bordo*** di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.	L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora ***l'autorità competente designata*** abbia effettuato ***una supervisione approfondita*** di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.

Or. en

Emendamento 988
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora un veterinario ufficiale ***abbia*** effettuato controlli ufficiali a bordo di tale	L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora un veterinario ufficiale***, un ispettore marittimo e un tecnico marittimo***

nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.	***abbiano*** effettuato controlli ufficiali a bordo di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.

Or. en

Emendamento 989
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora un veterinario ufficiale ***abbia*** effettuato controlli ufficiali a bordo di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.	L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora un veterinario ufficiale ***e un tecnico abbiano*** effettuato controlli ufficiali a bordo di tale nave durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli abbiano dimostrato che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o siano state adottate misure correttive efficaci.

Or. en

Emendamento 990
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame ***è sospesa tranne qualora un veterinario ufficiale abbia effettuato controlli ufficiali*** a bordo ***di tale nave*** durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli ***abbiano dimostrato*** che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o ***siano*** state adottate misure correttive efficaci.	***I controlli ufficiali*** a bordo della nave adibita al trasporto di bestiame ***sono effettuati da un veterinario, da un tecnico veterinario o da una persona con istruzione o formazione equivalente*** durante l'intero primo viaggio successivo all'omologazione e prima del rinnovo di tale omologazione, e tali controlli ***dimostrano*** che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo, o ***che sono*** state adottate misure correttive efficaci.

Or. ro

Emendamento 991
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'***autorità competente*** registra in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di omologazione e i motivi della sua decisione.	L'***Agenzia europea per la sicurezza marittima*** registra in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di omologazione e i motivi della sua decisione.

Or. en

Emendamento 992
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente registra in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di omologazione e i motivi della sua decisione.	***L'autorità competente registra le certificazioni e le relazioni di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame approvate nella banca dati elettronica di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente***

	articolo. L'autorità competente registra ***nella banca dati elettronica di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente articolo e*** in TRACES l'eventuale rigetto di una domanda di omologazione e i motivi della sua decisione.

Or. en

Emendamento 993
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque anni*** dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***18 mesi*** dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 994
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***tre*** anni dalla data del rilascio. ***L'Agenzia europea per la sicurezza marittima effettua almeno due ispezioni ad hoc durante l'uso dei mezzi di trasporto per verificare la conformità al paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 995

Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***dieci*** anni dalla data del rilascio.

Or. sk

Emendamento 996
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***due*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 997
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 998
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	Il certificato di omologazione è valido per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 999
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo del certificato in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1000
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui al	4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui al

paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo del certificato ***in TRACES*** conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo del certificato conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. ***Le domande di autorizzazione o di rinnovo sono presentate secondo la procedura amministrativa dello Stato membro in cui è presentata la domanda e sono registrate in TRACES al termine della procedura.***

Or. es

Emendamento 1001
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo del certificato in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	4. ***Almeno*** un mese prima della scadenza del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo del certificato in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 1002
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il	4. ***Almeno*** un mese prima della scadenza del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui al paragrafo 2, il trasportatore può

rinnovo del certificato in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	chiedere il rinnovo del certificato in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 1003
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un mese prima della scadenza del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo del certificato in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	4. ***Almeno*** un mese prima della scadenza del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui al paragrafo 2, il trasportatore può chiedere il rinnovo del certificato in TRACES conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 1004
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trasportatore comunica alla pertinente autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento ***o se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera d), non è più soddisfatta***.	5. Il trasportatore comunica alla pertinente autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento ***e deve sottoporsi a una nuova ispezione da parte di una società di classificazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), presentando a corredo una relazione di ispezione***.

Or. en

Emendamento 1005
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trasportatore comunica ***alla pertinente autorità competente*** qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento o se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera d), non è più soddisfatta.	5. Il trasportatore comunica ***all'Agenzia europea per la sicurezza marittima*** qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento o se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera d), non è più soddisfatta.

Or. en

Emendamento 1006
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trasportatore comunica alla pertinente autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento o se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera d), non è più soddisfatta.	5. Il trasportatore comunica alla pertinente autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento o se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera d), non è più soddisfatta. ***In caso di notifica tardiva o se l'autorità competente rileva, nel corso dell'ispezione precedente, qualsiasi modifica,***

adeguamento o deterioramento che possa incidere sul benessere degli animali, l'autorità competente deciderà se autorizzare l'imbarco o concedere un periodo di tempo per effettuare eventuali adeguamenti al fine di conformarsi ai regolamenti.

Or. en

Emendamento 1007
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trasportatore comunica alla pertinente autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento o se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera d), non è più soddisfatta.	5. Il trasportatore comunica alla pertinente autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento o se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera d), non è più soddisfatta. ***Se la notifica perviene in ritardo o se l'autorità competente rileva, durante l'ispezione preliminare, qualsiasi modifica, riequipaggiamento o deterioramento che possa incidere sul benessere degli animali, l'autorità deciderà se autorizzare l'imbarco o concedere un periodo per apportare eventuali adeguamenti al fine di conformarsi ai regolamenti.***

Or. en

Emendamento 1008
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trasportatore comunica alla pertinente autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento o se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera d), non è più soddisfatta.	5. Il trasportatore comunica alla pertinente autorità competente qualsiasi modifica, adattamento o deterioramento della nave che possa incidere sul benessere degli animali trasportati entro cinque giorni da tale modifica, adattamento o deterioramento o se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera d), non è più soddisfatta ***e, qualora la modifica, l'adattamento o il deterioramento riguardino i sistemi di ventilazione, di fornitura d'acqua, di illuminazione o antincendio, sospende l'uso della nave fino a quando non sia stata effettuata una nuova ispezione da parte dell'autorità competente***.

Or. el

Emendamento 1009
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Al momento della pubblicazione, l'autorità competente consulta e analizza la relazione annuale più recente del memorandum d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo per individuare e monitorare le modifiche che hanno conseguenze ai fini del paragrafo 2, lettera d).

Or. en

Emendamento 1010
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la nave non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dispone la sospensione del certificato a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra la sospensione in TRACES.	Se la nave non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dispone la sospensione del certificato a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625 e registra la sospensione in TRACES***, senza indugio***.

Or. en

Emendamento 1011
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante i motivi della sospensione e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate.	L'autorità competente fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante ***esplicitamente*** i motivi della sospensione e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate.

Or. ro

Emendamento 1012
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'***autorità competente*** fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante i motivi della sospensione e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate.	L'***Agenzia europea per la sicurezza marittima*** fornisce al trasportatore una dichiarazione scritta recante i motivi della sospensione e raccomandazioni per porre rimedio alle carenze riscontrate.

Or. en

Emendamento 1013
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'***autorità competente*** revoca la sospensione se il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione del certificato.	L'***Agenzia europea per la sicurezza marittima*** revoca la sospensione se il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione del certificato.

Or. en

Emendamento 1014
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente revoca ***la*** sospensione se il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione del certificato.	L'autorità competente ***può prendere in considerazione la*** revoca ***della*** sospensione se il trasportatore dimostra di aver corretto le carenze su cui si basa la sospensione del certificato.

Or. en

Emendamento 1015
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1016
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1017
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato***, registra questa informazione in TRACES e comunica alle altre autorità competenti tale revoca e le relative motivazioni***.

Or. en

Emendamento 1018
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato***, senza indugio***.

Or. en

Emendamento 1019
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'***autorità competente*** revoca il certificato.	Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'***Agenzia europea per la sicurezza marittima*** revoca il certificato.

Or. en

Emendamento 1020
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un mese ***accertato*** dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.

Or. en

Emendamento 1021
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro ***un mese*** dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.	Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro ***sei mesi*** dalla sospensione, l'autorità competente revoca il certificato.

Or. ro

Emendamento 1022
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un ***mese dalla sospensione***, l'autorità competente revoca il certificato.	Se il trasportatore non ha corretto le carenze entro un ***periodo ragionevole***, l'autorità competente revoca il certificato.

Or. en

Emendamento 1023
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il vettore, da parte sua, deve presentare un piano d'azione che stabilisca i termini e le azioni per correggere le carenze. Ciò non può mai superare i sei mesi in caso di carenze gravi o molto gravi.

Or. en

Emendamento 1024
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 –parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49*** in relazione a quanto segue:	7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48*** in relazione a quanto segue:

Or. en

Emendamento 1025
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il ruolo e le responsabilità dell'EMSA nell'applicare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo;

Or. en

Emendamento 1026
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la composizione delle squadre di ispettori incaricate di effettuare le ispezioni	b) la composizione delle squadre di ispettori incaricate di effettuare le ispezioni

di cui al paragrafo ***1***;	di cui al paragrafo ***2, lettera c)***;

Or. en

Motivazione

Si riferisce al luogo pertinente

Emendamento 1027
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la composizione delle squadre di ispettori incaricate di effettuare le ispezioni di cui al paragrafo ***1***;	b) la composizione delle squadre di ispettori incaricate di effettuare le ispezioni di cui al paragrafo ***2, lettera c)***;

Or. en

Emendamento 1028
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) norme dettagliate relative alla presenza a bordo di un veterinario ufficiale ai fini dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1029
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) norme dettagliate relative alla presenza a bordo di un veterinario ufficiale ai fini dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1030
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) norme dettagliate relative alla presenza a bordo di un veterinario ufficiale ai fini dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1031
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) norme dettagliate relative alla ***presenza a bordo di un veterinario ufficiale*** ai fini dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame.	c) norme dettagliate relative alla ***relazione della prima ispezione di omologazione da parte dell'autorità competente*** ai fini dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame.

Or. es

Motivazione

Non è possibile disporre di un veterinario ufficiale a bordo per effettuare le omologazioni delle navi.

Emendamento 1032
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) norme dettagliate ***relative alla presenza a bordo di un veterinario ufficiale*** ai fini dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame.	c) norme dettagliate ***sulla prima relazione di ispezione per l'approvazione da parte dell'autorità competente,*** ai fini dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame.

Or. en

Emendamento 1033
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) norme dettagliate relative alla presenza a bordo di un veterinario ufficiale ai fini dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame.	c) norme dettagliate relative alla presenza a bordo di un veterinario ufficiale***, un ispettore marittimo e un tecnico marittimo,*** ai fini dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame.

Or. en

Emendamento 1034
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Certificato di omologazione degli aeromobili per il trasporto di animali
	Il trasportatore presenta all'autorità competente, in TRACES, una domanda di certificato di omologazione di un aeromobile per il trasporto di animali.
	La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 specificando i requisiti, le norme e le procedure che consentono a un trasportatore di presentare una domanda di certificato di omologazione per aeromobile, e a un'autorità competente di rilasciarlo. Questi certificati dovrebbero essere in linea con la normativa sul trasporto di animali vivi di IATA. I moduli di presentazione e di concessione specifici dovrebbero essere elaborati e annessi all'allegato V del presente regolamento, seguendo i moduli di presentazione e di concessione di cui alle sezioni 5 e 6 dell'allegato V.

Or. en

Emendamento 1035
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori hanno la responsabilità di garantire che l'intero viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo sia conforme al presente regolamento.	1. Gli organizzatori ***e le autorità competenti*** hanno la responsabilità di garantire che l'intero viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione***, compresa, se pertinente, la tratta marittima del viaggio,*** nell'Unione o in un paese terzo sia conforme al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1036
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori hanno la responsabilità di garantire che l'intero viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione nell'Unione ***o in un paese terzo*** sia conforme al presente regolamento.	1. Gli organizzatori hanno la responsabilità di garantire che l'intero viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione nell'Unione sia conforme al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1037
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli organizzatori sono responsabili della pianificazione del viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione. L'organizzatore rispetta le disposizioni relative al giornale di viaggio di cui all'articolo 15 e firma la sezione 1 del giornale di viaggio ***in TRACES*** come indicato nell'allegato III, punti 1 e 2.	2. Gli organizzatori sono responsabili della pianificazione del viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione. L'organizzatore rispetta le disposizioni relative al giornale di viaggio di cui all'articolo 15 e firma la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punti 1 e 2. ***I campi relativi al giornale di viaggio sono compilati in TRACES nel caso di viaggi tra paesi diversi.***

Or. es

Motivazione

TRACES deve applicarsi ai viaggi tra paesi diversi.

Emendamento 1038
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli organizzatori sono responsabili della pianificazione del viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione. L'organizzatore rispetta le disposizioni relative al giornale di viaggio di cui all'articolo 15 e firma la sezione 1 del giornale di viaggio in TRACES come indicato nell'allegato III, punti 1 e 2.	2. Gli organizzatori sono responsabili della pianificazione del viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione***, all'interno o all'esterno dell'Unione***. L'organizzatore rispetta le disposizioni relative al giornale di viaggio di cui all'articolo 15 e firma la sezione 1 del giornale di viaggio in TRACES come indicato nell'allegato III, punti 1 e 2.

Or. en

Emendamento 1039
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli organizzatori sono responsabili della pianificazione del viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione. L'organizzatore rispetta le disposizioni relative al giornale di viaggio di cui all'articolo 15 e firma la sezione 1 del giornale di viaggio in TRACES come indicato nell'allegato III, punti 1 e 2.	2. Gli organizzatori sono responsabili della pianificazione del viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione. L'organizzatore rispetta le disposizioni relative al giornale di viaggio di cui all'articolo 15 e***, per i viaggi transfrontalieri,*** firma la sezione 1 del giornale di viaggio in TRACES come indicato nell'allegato III, punti 1 e 2.

Or. en

Motivazione

L'uso obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e di tutti i suoi requisiti anche per i viaggi nazionali brevi in questa fase sembra un onere amministrativo sproporzionato, soprattutto per i piccoli operatori locali. La maggior parte dei macelli

dispone già di sistemi digitali per registrare i viaggi e tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES per farlo funzionare. Suggeriamo che, qualora TRACES debba essere utilizzato per registrare i viaggi, dovrebbe essere obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 1040
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'organizzatore è giuridicamente e finanziariamente responsabile di garantire che il trasportatore diretto o i trasportatori subappaltati, compreso il conducente, il guardiano o l'addetto al benessere degli animali, rispettino le disposizioni del presente regolamento durante l'intera operazione di trasporto.

Or. en

Emendamento 1041
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1042
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1043
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1044
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza;	***soppresso***

Or. el

Emendamento 1045
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza ***per almeno una settimana prima della partenza***;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza;

Or. ro

Emendamento 1046
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***24 ore*** prima della partenza***, ad eccezione dei centri di raccolta***;

Or. es

Emendamento 1047
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***48 ore*** prima della partenza***, ad eccezione del pollame di un giorno d'età***;

Or. en

Emendamento 1048
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***quattro settimane*** prima della partenza;

Or. en

Emendamento 1049
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***quattro settimane*** prima della partenza;

Or. en

Emendamento 1050
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***24 ore*** prima della partenza***, ad eccezione dei centri di raccolta***;

Or. en

Emendamento 1051
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***24 ore*** prima della partenza***, ad eccezione dei centri di raccolta***;

Or. en

Emendamento 1052
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***24 ore*** prima della partenza;

Or. en

Emendamento 1053
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***48 ore*** prima della partenza;

Or. en

Emendamento 1054
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***48 ore*** prima della partenza;

Or. en

Emendamento 1055
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***24 ore*** prima della partenza;

Or. en

Emendamento 1056
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***24 ore*** prima della partenza;

Or. en

Emendamento 1057

Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***24 ore*** prima della partenza;

Or. en

Emendamento 1058
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***una settimana*** prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno ***tre giorni*** prima della partenza;

Or. sk

Emendamento 1059
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza***, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3, punto 2, ad eccezione dei pulcini di un giorno***;

Or. en

Motivazione

Dovrebbero esserci diverse definizioni del luogo di partenza, compresa l'esenzione per un centro di raccolta come luogo di partenza, come già evidenziato all'articolo 3, punto 2. Inoltre, i pulcini di un giorno devono essere in ogni caso esclusi da questa definizione, in quanto devono essere trasportati il più rapidamente possibile dopo la schiusa.

Emendamento 1060
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza***, ad eccezione del pollame di un giorno***;

Or. en

Emendamento 1061
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza***, a eccezione del pollame di un giorno***;

Or. fr

Motivazione

Emendamento alternativo. L'incubatoio ospita gli embrioni dei pulcini per oltre una settimana prima della schiusa delle uova. Non appena le uova si schiudono, gli uccelli di un giorno vengono trasportati nell'area di allevamento.

Emendamento 1062
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza;	a) gli animali da trasportare siano ospitati nel luogo di partenza per almeno una settimana prima della partenza***, ad eccezione del pollame di un giorno***;

Or. en

Emendamento 1063
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) per gli equidi tale periodo è ridotto a 24 ore;

Or. fr

Motivazione

Il testo stabilisce una sistemazione nel luogo di partenza almeno una settimana prima della partenza. I cavalli si muovono molto e imporre questa regola non è realistico per la filiera equina.

Emendamento 1064
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le diverse ***tratte del*** viaggio siano coordinate, soprattutto se effettuate da	b) le diverse ***porzioni*** del viaggio siano coordinate, soprattutto se effettuate

operatori diversi, in modo tale che il benessere degli animali non sia compromesso da un coordinamento insufficiente tra le diverse ***parti*** del viaggio o tra operatori diversi;	da operatori diversi, in modo tale che il benessere degli animali non sia compromesso da un coordinamento insufficiente tra le diverse ***porzioni*** del viaggio o tra operatori diversi;

Or. en

Emendamento 1065
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le diverse tratte del viaggio siano coordinate, soprattutto se effettuate da operatori diversi, in modo tale che il benessere degli animali non sia compromesso da un coordinamento insufficiente tra le diverse parti del viaggio o tra operatori diversi;	b) le diverse tratte del viaggio siano coordinate, soprattutto se effettuate da operatori diversi, in modo tale che il benessere degli animali non sia compromesso da un coordinamento insufficiente tra le diverse parti ***o tratte*** del viaggio o tra operatori diversi;

Or. en

Emendamento 1066
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le diverse tratte del viaggio siano coordinate, soprattutto se effettuate da operatori diversi, in modo tale che il benessere degli animali non sia compromesso da un coordinamento insufficiente tra le diverse parti del viaggio o tra operatori diversi;	b) le diverse tratte del viaggio siano coordinate, soprattutto se effettuate da operatori diversi***, e in particolare quando si tratta di trasporto marittimo***, in modo tale che il benessere degli animali non sia compromesso da un coordinamento insufficiente tra le diverse parti del viaggio o tra operatori diversi;

Or. en

Emendamento 1067
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) tutti i mezzi di trasporto appaltati o che intervengono nel territorio europeo dispongano sia del personale che dei mezzi di trasporto validi per garantire il rispetto del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1068
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1069
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	***soppresso***

Or. el

Emendamento 1070
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1071
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1072
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1073
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1074
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1075
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1076
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto ***delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di*** animali ***in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V***;	c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto ***degli aspetti che possono incidere sulla realizzazione del viaggio o compromettere il benessere degli*** animali;

Or. es

Motivazione

Nell'organizzazione del viaggio si deve tenere conto dei diversi aspetti che possono compromettere il benessere degli animali e non solo la temperatura. D'altro canto, una proposta basata esclusivamente sulle temperature medie discriminerebbe le regioni che, a causa delle rispettive condizioni climatiche, non rientrano negli intervalli medi della proposta, né tengono conto dell'adattabilità degli animali o delle possibilità tecnologiche che possono essere messe in atto.

Emendamento 1077
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto ***delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di*** animali ***in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;***	c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto ***di qualsiasi aspetto che possa influire sulla riuscita del viaggio o che possa compromettere la sicurezza degli*** animali.

Or. en

Emendamento 1078
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura***, anche per quanto riguarda la tratta marittima,*** se pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;

Or. en

Emendamento 1079
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura ***se*** pertinente per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura pertinente per le specie e le categorie di animali in questione***, per tutta la durata del viaggio,*** conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;

Or. en

Emendamento 1080
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura ***se pertinente*** per le specie e le categorie di animali in questione, conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;	c) nell'organizzazione del viaggio si tenga conto delle previsioni della temperatura per le specie e le categorie di animali in questione***, ove pertinente,*** conformemente all'articolo 31 e all'allegato I, capo V;

Or. en

Emendamento 1081
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sia designata una persona per fornire in qualsiasi momento informazioni	d) sia designata una persona per fornire in qualsiasi momento informazioni

sulla pianificazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio alle autorità competenti del luogo di partenza, ai centri di raccolta, ai posti di controllo e agli stabilimenti di destinazione.	sulla pianificazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio alle autorità competenti del luogo di partenza, ai centri di raccolta, ai posti di controllo e agli stabilimenti di destinazione. ***Questa persona potrebbe anche essere l'organizzatore.***

Or. en

Emendamento 1082
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sia ***designata una persona*** per fornire in qualsiasi momento informazioni sulla pianificazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio alle autorità competenti del luogo di partenza, ai centri di raccolta, ai posti di controllo e agli stabilimenti di destinazione.	d) sia ***stabilito un contatto*** per fornire in qualsiasi momento informazioni sulla pianificazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio alle autorità competenti del luogo di partenza, ai centri di raccolta, ai posti di controllo e agli stabilimenti di destinazione.

Or. en

Emendamento 1083
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sia ***designata una persona*** per fornire in qualsiasi momento informazioni sulla pianificazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio alle autorità competenti del luogo di partenza, ai centri di raccolta, ai posti di controllo e agli stabilimenti di destinazione.	d) sia ***stabilito un contatto*** per fornire in qualsiasi momento informazioni sulla pianificazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio alle autorità competenti del luogo di partenza, ai centri di raccolta, ai posti di controllo e agli stabilimenti di destinazione.

Or. en

Emendamento 1084
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Obblighi delle autorità competenti
	1. Le autorità competenti hanno la responsabilità di garantire che l'intero viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione nell'Unione e in un paese terzo sia conforme al presente regolamento.
	2. L'autorità competente è responsabile di tutti i movimenti di bestiame da essa autorizzati, compresi: a. l'accoglienza degli animali e le loro condizioni alla destinazione per qualsiasi viaggio che superi le acque internazionali;
	3. Nel caso di paesi terzi che fungono da luogo di origine, l'autorità competente ha la responsabilità di garantire che, prima del carico degli animali, sia in regola tutta la documentazione, anche sanitaria. Nel caso di uno Stato membro che funge da luogo di origine o di destinazione, l'autorità competente è responsabile del benessere degli animali e del monitoraggio dei movimenti.

Or. en

Emendamento 1085
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Giornale di viaggio per ***tutti*** i lunghi viaggi e i ***brevi*** viaggi verso paesi terzi	Giornale di viaggio per i lunghi viaggi ***tra Stati membri*** e i ***lunghi*** viaggi verso paesi terzi

Or. en

Emendamento 1086
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Giornale di viaggio per tutti i lunghi viaggi ***e i brevi viaggi verso paesi terzi***	Giornale di viaggio per tutti i lunghi viaggi

Or. en

Motivazione

L'emendamento che sopprime "e i brevi viaggi verso paesi terzi" deve essere considerato un emendamento orizzontale da applicare per l'intero articolo 15. Non sussiste alcuna necessità professionale di applicare i requisiti relativi ai lunghi viaggi ai viaggi brevi verso paesi terzi. Gli accordi commerciali con i paesi terzi costituirebbero una soluzione molto più efficace per il benessere degli animali durante il trasporto.

Emendamento 1087
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Giornale di viaggio per ***tutti*** i lunghi viaggi e i brevi viaggi verso paesi terzi	Giornale di viaggio per i lunghi viaggi e i brevi viaggi verso paesi terzi

Or. en

Emendamento 1088
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Giornale di viaggio per ***tutti*** i lunghi viaggi e i brevi viaggi verso paesi terzi	Giornale di viaggio per i lunghi viaggi e i brevi viaggi verso paesi terzi

Or. en

Emendamento 1089
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per i lunghi viaggi e i ***brevi*** viaggi verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.	1. Per i lunghi viaggi ***tra gli Stati membri*** e i ***lunghi*** viaggi verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1090
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Per i lunghi viaggi ***e i brevi viaggi verso paesi terzi***, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.	1. Per i lunghi viaggi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1091
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per i lunghi viaggi e i ***brevi*** viaggi verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.	1. Per i lunghi viaggi ***tra gli Stati membri*** e i viaggi verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1092
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per i lunghi viaggi e ***i brevi viaggi*** verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.	1. Per i lunghi viaggi ***tra Stati membri*** e verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.

Or. fr

Motivazione

TRACES è soggetto alle norme e alle prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della

Commissione. Nessuno di questi testi fa riferimento ai "brevi viaggi"; la normativa vigente richiede che ogni viaggio sia documentato in un sistema aziendale e, se gli animali sono trasportati tra Stati membri e verso paesi terzi, il viaggio deve essere documentato in TRACES.

Emendamento 1093
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per i lunghi viaggi e ***i brevi viaggi*** verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.	1. Per i lunghi viaggi ***tra gli Stati membri*** e verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1094
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per i lunghi viaggi e i brevi viaggi verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.	1. Per ***tutti*** i lunghi viaggi e i brevi viaggi verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1095
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per i lunghi viaggi ***e i brevi viaggi*** verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.	1. Per i lunghi viaggi verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.

Or. es

Motivazione

TRACES è soggetto alle norme e ai requisiti stabiliti dal regolamento sui controlli ufficiali [regolamento (UE) 2017/625] e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione. Nessuno dei regolamenti citati fa alcun riferimento a "brevi viaggi".

Emendamento 1096
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per i lunghi ***viaggi e i*** brevi viaggi verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.	1. Per i lunghi ***o*** brevi viaggi verso paesi terzi, gli organizzatori compilano in TRACES, prima del viaggio, la sezione 1 del giornale di viaggio come indicato nell'allegato III, punto 1.

Or. en